

Mediolanum Comunicazione S.p.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. N. 231/2001

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Mediolanum Comunicazione S.p.A. il 14.07.2025

INDICE

1	IL CONTESTO NORMATIVO.....	5
1.1	IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231 DEL 2001	5
1.2	ELENCAZIONE DEI REATI GENERANTI LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA	5
1.3	RESPONSABILITÀ DELL'ENTE E CAUSE ESIMENTI	7
2	IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI MEDIOLANUM COMUNICAZIONE.....	9
2.1	CONTESTO AZIENDALE.....	9
2.2	ELEMENTI FONDAMENTALI.....	9
2.3	MODELLO 231, CODICE ETICO E CODICE DI CONDOTTA	10
2.4	DESTINATARI DEL MODELLO.....	11
2.5	MODELLO DI GOVERNANCE	11
2.6	SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI.....	13
2.7	LA MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO	16
2.8	APPROVAZIONE, ATTUAZIONE, MODIFICA E VERIFICA NEL CONTINUO DEL FUNZIONAMENTO DEL MODELLO.	17
3	ORGANISMO DI VIGILANZA.....	19
3.1	STRUTTURA E COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	19
3.2	FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	19
3.3	DEFINIZIONI E COMPITI DELL'UNITÀ 231	21
3.4	MODALITÀ E PERIODICITÀ DI RIPORTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	24
4	FLUSSI INFORMATIVI E SEGNALAZIONI	25
4.1	SEGNALAZIONI DA PARTE DI ESPONENTI AZIENDALI O DA PARTE DI TERZI	25
4.2	MODALITÀ DI TRASMISSIONE E VALUTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI	26
4.3	CANALE "WHISTLEBLOWING"	26
5	INFORMAZIONE E FORMAZIONE	28
5.1	INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE INTERNA	28
5.2	FORMAZIONE INTERNA ED ESTERNA	28
5.3	INFORMATIVA AI TERZI	29
6	SISTEMA SANZIONATORIO	30
6.1	PRINCIPI GENERALI.....	30
6.2	CRITERI GENERALI DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI	31
6.3	QUADRI E IMPIEGATI	31
6.4	DIRIGENTI	34
6.5	SOGGETTI APICALI NON AMMINISTRATORI.....	36
6.6	AMMINISTRATORI	36
6.7	SINDACI	37
6.8	COMPONENTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	37
6.9	MISURE NEI CONFRONTI DI TERZI.....	37
7	AMBITI OPERATIVI, ATTIVITÀ SENSIBILI E RELATIVI PROTOCOLLI DI GESTIONE E CONTROLLO	38
7.1	PREMESSA	38
7.2	AMBITI OPERATIVI RILEVANTI.....	38
7.3	RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA	40
7.3.1	<i>Fattispecie di Reato Rilevanti.....</i>	<i>40</i>
7.3.2	<i>Principi di comportamento.....</i>	<i>41</i>

7.3.3	<i>Attività sensibili e procedure operative</i>	44
7.3.3.1	RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O CON AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA ANCHE IN OCCASIONE DI VERIFICHE, ACCERTAMENTI ED ALTRI ADEMPIMENTI.....	45
7.3.3.2	GESTIONE DEI CONTENZIOSI GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI (AMMINISTRATIVI, CIVILI, PENALI, FISCALI, GIUSLAVORISTICI E PREVIDENZIALI) E DEGLI ACCORDI TRANSATTIVI	47
7.3.3.3	SELEZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	50
7.3.3.4	RAPPORTI CON I FORNITORI	52
7.4	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO DI REATI SOCIETARI	55
7.4.1	<i>Fattispecie di reato rilevanti</i>	55
7.4.2	<i>Principi di comportamento</i>	55
7.4.3	<i>Attività sensibili e procedure operative</i>	56
7.4.3.1	RAPPORTI CON I SOCI, LA SOCIETÀ DI REVISIONE E IL COLLEGIO SINDACALE	58
7.4.3.1.1	Premessa e scopo	58
7.4.3.1.2	Procedure operative e principi di controllo	58
7.4.3.2	GESTIONE DELLA CONTABILITÀ E PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO	60
7.4.3.2.1	Premessa e scopo	60
7.4.3.2.2	Procedure operative e principi di controllo	60
7.5	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI AD ABUSI DI MERCATO E DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE	62
7.5.1	<i>Fattispecie di reato rilevanti</i>	62
7.5.2	<i>Principi di comportamento</i>	63
7.5.3	<i>Attività sensibili e procedure operative</i>	63
7.5.3.1	GESTIONE DELLE INFORMAZIONI RILEVANTI E PRIVILEGIATE	64
7.5.3.1.1	Procedure operative e principi di controllo	64
7.6	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, REATI TRANSNAZIONALI, DI REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO.....	67
7.6.1	<i>Fattispecie di reato rilevanti</i>	67
7.6.2	<i>Attività sensibili e procedure operative</i>	68
7.7	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO DI RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO DEI PROVENTI DI ATTIVITÀ CRIMINOSE E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO	70
7.7.1	<i>Fattispecie di reato rilevanti</i>	70
7.7.2	<i>Principi di comportamento</i>	71
7.7.3	<i>Attività sensibili e procedure operative</i>	71
7.8	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO DI REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.....	73
7.8.1	<i>Principi di comportamento</i>	74
7.8.2	<i>Attività sensibili e procedure operative</i>	75
7.8.2.1	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO... ..	76
7.8.2.1.1	Procedure operative e principi di controllo	79
7.9	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO DI REATI IN MATERIA DI FALSITÀ IN MONETE, DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO E DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.....	85
7.9.1	<i>Fattispecie di reato rilevanti</i>	85
7.9.2	<i>Principi di comportamento</i>	86
7.9.3	<i>Attività sensibili e procedure operative</i>	87
7.9.4	<i>Procedure operative e principi di controllo</i>	88
7.10	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO DI REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI	89
7.10.1	<i>Fattispecie di reato rilevanti</i>	89
7.10.2	<i>Principi di comportamento</i>	90
7.10.3	<i>Attività sensibili e procedure operative</i>	92
7.10.3.1	GESTIONE ED UTILIZZO DEI SISTEMI DI EROGAZIONE DEI SERVIZI INFORMATICI E DEL PATRIMONIO INFORMATIVO.....	93
7.10.3.1.1	Procedure operative e principi di controllo	93
7.11	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO DI REATI AMBIENTALI	96
7.11.1	<i>Fattispecie di reato rilevanti</i>	96
7.11.2	<i>Principi di comportamento</i>	96

7.11.3	<i>Attività sensibili e procedure operative</i>	97
7.11.3.1	PREMESSA E SCOPO.....	97
7.11.3.2	PROCEDURE OPERATIVE E PRINCIPI DI CONTROLLO.....	98
7.12	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO IN MATERIA DI REATI TRIBUTARI.....	99
7.12.1	<i>Fattispecie di reato rilevanti</i>	99
7.12.2	<i>Principi di Comportamento</i>	99
7.12.3	<i>Attività sensibili</i>	101
7.12.4	<i>Procedure operative e principi di controllo</i>	102
7.13	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE AGLI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI	104
7.13.1	<i>Fattispecie di reato rilevanti</i>	104
7.13.2	<i>Attività sensibili</i>	104
7.13.3	<i>Principi di Comportamento</i>	105
8	APPENDICE 1 – TABELLA SINTETICA DEI REATI PREVISTI DAL D.LGS.231/01	108
8.1	CATALOGO DEI REATI PRESUPPOSTO E DELLE RELATIVE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI CUI AL	
D.LGS.231/2001	113
8.1.1	<i>Reati contro la pubblica amministrazione</i>	113
8.1.2	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i>	116
8.1.3	<i>Delitti di criminalità organizzata</i>	120
8.1.4	<i>Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione</i>	123
8.1.5	<i>Reati di Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</i>	126
8.1.6	<i>Delitti contro l'industria e il commercio</i>	128
8.1.7	<i>Reati societari</i>	130
8.1.8	<i>Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali</i>	134
8.1.9	<i>Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili</i>	140
8.1.10	<i>Delitti contro la personalità individuale</i>	141
8.1.11	<i>Abusi di mercato</i>	144
8.1.12	<i>Omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro</i>	146
8.1.13	<i>Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita</i>	147
8.1.14	<i>Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori</i> 148	
8.1.15	<i>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore</i>	150
8.1.16	<i>Delitti in materia di induzione al mendacio all'Autorità giudiziaria</i>	152
8.1.17	<i>Reati ambientali</i>	153
8.1.18	<i>Reati Transnazionali</i>	162
8.1.19	<i>Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</i>	166
8.1.20	<i>Reati in materia di discriminazione razziale</i>	169
8.1.21	<i>Reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati</i>	170
8.1.22	<i>Reati tributari</i>	172
8.1.23	<i>Contrabbando</i>	175
8.1.24	<i>Delitti contro il patrimonio culturale</i>	177
8.1.25	<i>Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici</i>	179
9	APPENDICE 2.....	211
9.1	ELENCO SOGGETTI SENSIBILI AI FINI DEL MODELLO 231	211

1 IL CONTESTO NORMATIVO

1.1 IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231 DEL 2001

In data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto legislativo n. 231 (di seguito denominato anche "Decreto"), entrato in vigore il 4 luglio 2001, con il quale il Legislatore ha adeguato la normativa interna alle convenzioni internazionali in materia di responsabilità degli enti, dotati o meno di personalità giuridica, alle quali l'Italia aveva da tempo aderito¹.

Il Decreto, recante "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*", ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, ecc., di seguito denominati "Enti") per reati tassativamente elencati e commessi nel loro interesse o vantaggio:

- da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi;
- da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

La responsabilità dell'Ente si aggiunge a quella (penale e civile) della persona fisica che ha commesso materialmente il reato.

1.2 ELENCAZIONE DEI REATI GENERANTI LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Numerose sono state le integrazioni poste in essere dal Legislatore ai reati inizialmente previsti dal Decreto originario.

Nel prosieguo della trattazione, si procede all'elencazione delle disposizioni legislative che alla data di approvazione del presente documento sono contenute nel predetto Decreto e più precisamente:

- a) reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);
- b) delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis);
- c) delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter);
- d) reati in materia di falsità di monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis);
- e) delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1);
- f) reati societari (art. 25-ter);
- g) delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater);
- h) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1)²;

¹Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, Convenzione firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale siano coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri, e Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

² Tale fattispecie di illecito non rileva per l'operatività della Società.

- i) delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies)³;
- j) abusi di mercato (art. 25-sexies);
- k) omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con la violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies);
- l) ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies);
- m) delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-octies.1)⁴;
- n) delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies);
- o) induzione a non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-decies);
- p) reati ambientali (art. 25-undecies);
- q) impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies)⁵;
- r) razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies)⁶;
- s) frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies)⁷;
- t) reati tributari (art. 25-quinquiesdecies);
- u) delitti di contrabbando (art. 25-sexiesdecies)⁸;
- v) delitti contro il patrimonio culturale (art.25-septiesdecies)⁹;
- w) riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25 – duodevicies)¹⁰;
- x) reati transnazionali (art. 10 – L. 146/2006).

³ Tale fattispecie di illecito non rileva per l'operatività della Società.

⁴ Mediante il d.lgs. n. 184/2021, il Legislatore italiano ha recepito nell'ordinamento nazionale la Direttiva europea n. 2019/713, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti. Ciò ha comportato modifiche al d.lgs. 231/01, nel quale è stato introdotto il nuovo reato in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

⁵ Tale fattispecie di illecito non rileva per l'operatività della Società.

⁶ Tale fattispecie, inserita nel d.lgs. 231/2001 dalla legge 167/2017, è stata citata nel Modello 231/2001 di Mediolanum Comunicazione S.p.A. per ragioni di completezza della materia anche se non rilevante per l'operatività della Società. L'articolo richiamato dalla suddetta legge era l'art. 3 comma 3-bis L. 654/1975; con il d.lgs. 21/2018 è stato modificato il d.lgs. 231/2001 ed il rimando all'art. 25-terdecies attualmente si intende all'art. 604-bis comma 3 c.p. che tratta la medesima fattispecie.

⁷ Tale fattispecie di illeciti non rileva per l'operatività della Società.

⁸ Con l'intento di fornire maggiore tutela agli interessi finanziari dell'Unione Europea, attraverso il d.lgs. 75/2020 il legislatore italiano ha previsto i delitti di contrabbando nell'ambito della "responsabilità amministrativa degli enti" in quanto i dazi doganali rappresentano una risorsa specifica del bilancio europeo; questa fattispecie di illeciti non rileva per l'operatività della Società.

⁹ Con la Legge n.22 del 09-03-2022, nell'ambito delle "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale", sono state inserite due nuove categorie di reato al fine di tutelare i beni culturali. Tuttavia, tale fattispecie di illeciti non rileva per l'operatività della Società.

¹⁰ Vedi nota precedente.

1.3 RESPONSABILITÀ DELL'ENTE E CAUSE ESIMENTI

La previsione della responsabilità amministrativa di cui al Decreto coinvolge, nella repressione degli illeciti penali ivi espressamente previsti, gli Enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato. Accanto alle sanzioni di carattere pecuniario si segnalano le sanzioni interdittive – quali: *i)* la sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, *ii)* il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, *iii)* l'interdizione dall'esercizio dell'attività, *iv)* l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, *v)* il divieto di pubblicizzare beni e servizi – certamente assai gravose per l'Ente. La suddetta responsabilità si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, qualora per la loro repressione non proceda lo Stato del luogo in cui siano stati commessi.

La sanzione della persona giuridica postula innanzitutto un presupposto oggettivo, consistente nella circostanza che il reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'organizzazione dalle persone che agiscono al suo interno (art. 5 del Decreto).

La Relazione governativa al Decreto spiega il significato dei due termini che indicano le diverse modalità di imputazione:

- l'interesse è da valutarsi *ex ante* e risulta idoneo a coprire tutte le condotte che hanno quale obiettivo quello di far ottenere alla società un profitto, non necessariamente economico;
- il vantaggio è, invece, da considerare *ex post* e rende imputabili alla società tutti quegli illeciti che, sebbene determinati da motivazioni personali dell'autore, ridondano comunque a beneficio della società stessa.

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto l'Ente non risponde del reato ove dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, "*modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi*".

La medesima norma prevede, inoltre, l'istituzione di un *organismo dell'Ente* incaricato di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza dei predetti modelli, nonché di curarne il costante aggiornamento.

Detti modelli di organizzazione, gestione e controllo, devono rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Ove il reato venga commesso da soggetti che rivestono Funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (c.d. "*soggetti in posizione apicale*"), l'Ente non risponde se prova che:

- l'Organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo in ordine ai modelli di organizzazione e di gestione.

Per contro, con specifico riferimento al successivo art. 7 del Decreto, nel caso in cui il reato sia commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale, l'Ente è responsabile qualora la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'Ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, secondo una valutazione che deve necessariamente essere *a priori*, in relazione alla completezza, conformità e coerenza del modello stesso.

Ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. 231/01¹¹, nel caso di instaurazione di un procedimento nei confronti della Società ai sensi del d.lgs. 231/2001, la nomina del difensore dovrà avvenire a cura di un soggetto munito dei necessari poteri, previa verifica di eventuali situazioni di conflitto di interessi con la Società. In tali casi il difensore della Società non potrà essere nominato da un soggetto indagato/imputato nell'ambito del predetto procedimento, ma da un ulteriore soggetto specificatamente nominato affinché, in tale evenienza, provveda nelle forme di cui all'art. 39 del Decreto¹².

¹¹ "L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo".

¹² In conformità ai dettami della recente giurisprudenza (i.e. sentenza della Cassazione n. 13003/2024).

2 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI MEDIOLANUM COMUNICAZIONE

2.1 CONTESTO AZIENDALE

Mediolanum Comunicazione S.p.A. è parte del Gruppo Mediolanum, controllata interamente dalla Capogruppo Banca Mediolanum S.p.A. e, tal proposito, è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la Capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo.

La Società è iscritta dal 19.12.2001 al Registro degli Operatori di Comunicazione al n. 8166, tenuto dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Nel perseguire le proprie strategie, la Società si indirizza, nell'offerta dei propri prodotti e servizi, in particolare verso le Società del Gruppo Mediolanum. In merito, le principali attività di competenza di Mediolanum Comunicazione, tra le altre, riguardano:

- l'ideazione, la progettazione, la realizzazione di cortometraggi, lungometraggi, videoclip, spot, film, video promozionali, educativi e pubblicitari, programmi televisivi in genere;
- la produzione di testi e sceneggiature sia per la televisione che per il cinema;
- l'allestimento di set televisivi e di convention;
- il noleggio di attrezzature e impianti per telecomunicazioni;
- l'apertura e gestione di uno o più canali satellitari di broadcasting per la diffusione di programmazioni varie, quali a titolo esemplificativo, servizi informativi a clienti del Gruppo Mediolanum, televendite, notiziari, documentari, film, intrattenimento in generale ed ogni altro genere di programma;
- la commercializzazione di prodotti brandizzati "Banca Mediolanum" e di altri brand del Gruppo.

2.2 ELEMENTI FONDAMENTALI

Con riferimento alle esigenze individuate dal legislatore nel Decreto, i punti fondamentali sviluppati da Mediolanum Comunicazione S.p.A. conformemente a quanto statuito dall'art. 6, comma 2 del Decreto, possono essere così brevemente riassunti:

- definizione di principi etici, regole operative e di controllo, in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto;
- identificazione dell'ambito di operatività aziendale da ricomprendere nel Modello e mappatura dettagliata delle attività aziendali "sensibili", ovvero sia di quelle attività il cui svolgimento può costituire occasione di commissione dei reati di cui al Decreto e pertanto da sottoporre ad analisi e monitoraggio;

- identificazione delle procedure relative alle attività aziendali “sensibili” come sopra definite;
- definizione delle modalità di formazione del personale;
- definizione dell’informativa da fornire internamente ed ai Terzi¹³;
- definizione e applicazione di disposizioni disciplinari idonee a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- identificazione dell’Organismo di Vigilanza e attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull’efficace e corretto funzionamento del Modello;
- definizione dei flussi informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza;
- definizione delle responsabilità nell’approvazione, attuazione, modifica e verifica nel continuo del funzionamento del Modello;
- definizione del sistema organizzativo di poteri e deleghe di regolamentazione e disciplina delle attività svolte anche in relazione alle attività sensibili ai fini del Modello.

2.3 MODELLO 231, CODICE ETICO E CODICE DI CONDOTTA

La predisposizione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo d.lgs. 231/01 prevede, quale momento fondamentale, l’adozione da parte dell’Organo amministrativo di un Codice Etico¹⁴ che integri i principi di riferimento del Modello, per quanto questi ultimi, per le finalità che intendono perseguire in specifica attuazione delle disposizioni del Decreto, abbiano portata e finalità differenti rispetto al Codice Etico. Sotto tale profilo, infatti, è opportuno precisare che:

- il Codice Etico riveste una portata generale in quanto contiene una serie di principi di “deontologia aziendale”, che la Società riconosce come propri e sui quali intende richiamare l’osservanza di tutti i suoi dipendenti e di tutti coloro che, anche all’esterno della Società, cooperano al perseguimento dei fini aziendali. Esso si compone di una sezione dedicata ai “valori” fondanti l’azione imprenditoriale e di una sezione dedicata alle “regole di condotta”;
- il Modello risponde e soddisfa, invece, conformemente a quanto previsto nel Decreto, l’esigenza di predisporre un sistema di regole interne diretto a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati per fatti che, se commessi nell’interesse o a vantaggio della Società, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo.

La funzione delle disposizioni contenute nel Codice Etico è promuovere o vietare determinati comportamenti, la cui violazione è assistita dall’irrogazione di sanzioni proporzionate alla gravità delle eventuali infrazioni commesse. Pertanto, esso rappresenta il compendio delle linee programmatiche e di condotta che guidano l’esistenza dell’Ente,

¹³ Per “Terzi” si intendono consulenti, collaboratori, fornitori, professionisti esterni e chi, pur non appartenendo alla Società, opera su mandato o nell’interesse della medesima.

¹⁴ Con l’intendimento di attribuire efficacia alla diffusione del documento, così come al suo aggiornamento e alla valutazione di presunte irregolarità, è stato attribuito al Comitato Rischi istituito presso Banca Mediolanum S.p.A. il compito di vigilare sul rispetto dei valori etici e delle regole di condotta indicate nel Codice Etico, coordinando per il tramite delle funzioni competenti le iniziative di diffusione, formazione e comunicazione dei relativi valori promosse da Banca Mediolanum e dalle società controllate appartenenti al Gruppo Bancario. Il Comitato Rischi è composto da tre Amministratori non esecutivi, di cui almeno due indipendenti.

fungendo da ausilio e supporto alla realizzazione ed implementazione di un valido Modello di organizzazione e gestione.

Il Gruppo Mediolanum intraprende iniziative formative per la conoscenza e l'applicazione dei Codici etici delle singole Legal Entity; tali iniziative sono dirette a creare una condivisione comune dei valori e principi contenuti nei Codici stessi.

È necessario infine sottolineare come il Codice Etico risulta complementare al Codice di Condotta. In particolare, il Codice di Condotta ottempera ad un disposto normativo specifico e riguarda le operazioni tecniche svolte dai soggetti destinatari del documento. Il Codice Etico rappresenta una sintesi ricognitiva dei comportamenti già in essere presso Mediolanum Comunicazione S.p.A., nel quale sono richiamati i principi dell'ordinamento giuridico e della deontologia connessa alla particolare attività d'impresa.

2.4 DESTINATARI DEL MODELLO

Il presente documento è rivolto ai soggetti che operano per Mediolanum Comunicazione S.p.A., quale che sia il rapporto che li lega alla stessa, che:

- rivestono Funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società;
- sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra.

Nei confronti dei fornitori e dei professionisti esterni si sono sviluppati presidi di controllo, conformemente a quanto previsto dal Modello e alle attività specificatamente intrattenute con i medesimi. In quanto soggetti separati dall'Ente e dotati di autonomia decisionale e organizzativa ne è esclusa la possibilità di considerarli destinatari del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottati ai sensi del d.lgs. 231/2001 al pari dei soggetti apicali e loro sottoposti operanti nella struttura dell'ente medesimo; tutto ciò anche in considerazione del principio di stretta legalità previsto dall'art. 2 dello stesso Decreto.

Peraltro, l'esclusione di tali ultimi soggetti dal novero dei destinatari "diretti" del Modello non esclude l'impegno del Consiglio di Amministrazione a garantire il rispetto delle procedure e del Codice Etico anche da parte dei suddetti soggetti attraverso idonei strumenti di carattere contrattuale (ad esempio attraverso specifiche clausole) e una costante attività di informazione degli stessi in merito ai contenuti essenziali del Modello.

2.5 MODELLO DI GOVERNANCE

Il modello di governance del Gruppo Mediolanum si basa sul mantenimento degli esistenti assetti di amministrazione e controllo delle singole Controllate, con l'obiettivo quindi di conferire stabilità e continuità alla gestione del Gruppo nel suo complesso.

Con particolare riferimento alla Capogruppo Banca Mediolanum, essa riconosce la validità del modello tradizionale¹⁵, considerato, ad oggi, il più idoneo ad assicurare l'efficienza della gestione e l'efficacia dei controlli.

¹⁵ Una delle principali novità della riforma del Diritto Societario attuata con il d.lgs. 6/2003 è stata l'introduzione di modelli alternativi di amministrazione e controllo. I soci di società per azioni possono scegliere fra tre diversi schemi di governo societario: (i) quello tradizionale articolato tra consiglio di amministrazione o amministratore unico e collegio sindacale; (ii) quello dualistico, con il consiglio di gestione e il consiglio di sorveglianza, e (iii)

Mediolanum Comunicazione adotta in ottemperanza agli indirizzi ricevuti dalla Capogruppo Banca Mediolanum S.p.A., una struttura tradizionale di Governance, composta dall'Assemblea dei Soci, dal Consiglio di Amministrazione, dall'Amministratore Delegato e dal Collegio Sindacale.

Si ritiene che il sistema tradizionale risponda alle esigenze della Società e della dimensione e dell'articolazione dei propri Organi Aziendali. Tale sistema assicura il perseguimento degli obiettivi di sana e prudente gestione nonché le esigenze di bilanciamento dei poteri e dell'adeguata distinzione delle funzioni di supervisione strategica, di gestione e di controllo indicate dalla disciplina di vigilanza.

Tenuto conto dell'impostazione della Banca d'Italia¹⁶ di enucleare dalle competenze degli organi sociali quelle che assumono rilievo sotto un profilo di vigilanza, ai fini di sana e prudente gestione, le funzioni:

- di controllo;
- di supervisione strategica;
- di gestione,

sono individuate e ripartite nel seguente modo:

- al **Collegio Sindacale** è assegnata la funzione di controllo. Svolge inoltre il ruolo di Organismo di Vigilanza ai sensi del d.lgs. 231/2001;
- al **Consiglio di Amministrazione** è assegnata la funzione di supervisione strategica e determinate attribuzioni assegnate alla funzione di gestione (poteri di alta amministrazione e di gestione straordinaria);
- all'**Amministratore Delegato** è assegnata in via prevalente la funzione di gestione;

La Revisione Legale dei conti è esercitata da una società di revisione nominata dall'Assemblea, sentito il Collegio Sindacale.

Funzioni in Outsourcing nell'ambito del Gruppo Mediolanum

Nell'ottica di sfruttare al meglio le sinergie e le competenze del Gruppo Mediolanum e in linea con il principio di proporzionalità, sono stati stipulati appositi contratti di prestazioni di servizi con i quali affidare in outsourcing, a Banca Mediolanum, le funzioni di seguito indicate, ferma restando la responsabilità di Mediolanum Comunicazione per le attività svolte:

- Acquisti;
- Affari Fiscali;
- Affari Legali;
- Affari Societari;
- Amministrazione, Contabilità e Bilancio;

il modello monistico con un solo organo di amministrazione, al cui interno è costituito il comitato per il controllo sulla gestione composto da amministratori indipendenti.

¹⁶ Provvedimento della Banca d'Italia 288/2015 (6° aggiornamento del 12 marzo 2024) recante "Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari", Titolo III – Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni.

- Compliance;
- Corporate Services, Logistica Sede, Health Safety Security Environment;
- Contenzioso;
- Gestione Sistemi Informativi;
- Risorse Umane;
- Internal Audit;
- Organizzazione:
- Pianificazione e Controllo;
- Risk Management.

2.6 SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Il Sistema dei Controlli Interni è costituito dall'insieme di regole, funzioni, strutture, risorse, processi e procedure volti ad assicurare il conseguimento delle seguenti finalità:

- verifica dell'attuazione delle strategie e delle politiche aziendali;
- salvaguardia del valore delle attività e protezione dalle perdite;
- efficacia ed efficienza dei processi aziendali;
- affidabilità e sicurezza delle informazioni aziendali e delle procedure informatiche;
- prevenzione del rischio che l'intermediario sia coinvolto, anche involontariamente, in attività illecite (con particolare riferimento a quelle connesse con il riciclaggio, l'usura e il finanziamento al terrorismo);
- conformità delle operazioni con la legge e la normativa di vigilanza, nonché con le politiche, i regolamenti e le procedure interne.

Il Sistema dei Controlli Interni prevede un particolare coinvolgimento delle Funzioni Aziendali di Controllo: Funzione Compliance, Funzione Risk Management, e Funzione Internal Audit; le predette funzioni sono dotate dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente e riferiscono direttamente al Consiglio di Amministrazione di Mediolanum Comunicazione S.p.A. al quale relazionano periodicamente. Da un punto di vista operativo, le attività delle Funzioni Aziendali di Controllo sono affidate in outsourcing alle Funzioni Aziendali di Controllo della Capogruppo Banca Mediolanum in virtù di un apposito contratto di servizio.

Da un punto di vista strutturale, il Sistema dei Controlli Interni è articolato secondo più livelli che prevedono:

- **controlli di linea (c.d. "controlli di primo livello")**: diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni. Tali controlli sono effettuati dalle stesse strutture operative (ad es., controlli di tipo gerarchico, sistematici ed a campione), anche attraverso unità dedicate esclusivamente a compiti di controllo che riportano ai responsabili delle strutture operative (ovvero eseguiti nell'ambito del back office) e, quando possibile, sono incorporati nelle procedure informatiche. Secondo tale configurazione, le strutture operative costituiscono le prime responsabili del processo di gestione dei rischi. Nel corso

dell'operatività giornaliera tali strutture sono chiamate, infatti, a identificare, misurare o valutare, monitorare, attenuare e riportare i rischi derivanti dall'ordinaria attività aziendale in conformità con il processo di gestione dei rischi. Inoltre, tali strutture devono rispettare i limiti operativi loro assegnati coerentemente con gli obiettivi di rischio e con le procedure in cui si articola il processo di gestione dei rischi;

- **controlli sui rischi e sulla conformità (c.d. “controlli di secondo livello”)**: diretti ad assicurare il rispetto dei limiti operativi attribuiti alle diverse funzioni, la corretta attuazione del processo di gestione dei rischi e la conformità dell'operatività aziendale alle norme, incluse quelle di autoregolamentazione. Conformemente a quanto richiesto dalla normativa le funzioni responsabili dei controlli di secondo livello sono distinte da quelle produttive e concorrono alla definizione di governo dei rischi e del processo di gestione degli stessi. Nello specifico tali funzioni sono:
 - Funzione di controllo dei rischi (Risk Management);
 - Funzione di conformità alle norme (Compliance);
- **revisione interna (c.d. “controlli di terzo livello”)**: volta a individuare violazioni delle procedure e della regolamentazione nonché a valutare periodicamente la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità (in termini di efficienza ed efficacia) e l'affidabilità del Sistema dei Controlli Interni e del sistema informativo (ICT audit), con cadenza prefissata in relazione alla natura e all'intensità dei rischi. L'attività è condotta da funzioni diverse e indipendenti da quelle produttive, anche attraverso verifiche in loco.

Così come specificato nel paragrafo successivo, Mediolanum Comunicazione si avvale del ruolo dei Referenti per le Attività Esternalizzate, per presidiare il regolare svolgimento delle attività di controllo svolte in outsourcing da Banca Mediolanum.

Le tre **Funzioni Aziendali di Controllo** permanenti ed indipendenti, istituite presso la Capogruppo che erogano servizi in outsourcing a favore di Mediolanum Comunicazione, sono di seguito riportate:

- Funzione di conformità alle norme (Compliance);
- Funzione controllo dei rischi (Risk Management);
- Funzione di Revisione interna (Internal Audit).

Le prime tre attengono al sistema dei controlli di “secondo livello”, la Funzione Internal Audit ai controlli di “terzo livello”.

In linea con quanto contenuto nelle disposizioni emanate da Banca d'Italia¹⁷, il Sistema dei Controlli Interni del Gruppo Bancario si completa inoltre con le

- **Altre Funzioni di Controllo**¹⁸;
 - Organismo di Vigilanza 231/01
 - Revisore legale dei conti (nominato dall'Assemblea, sentito il Collegio Sindacale);
 - Dirigente Preposto (figura presente nella Capogruppo);
 - RPD – Responsabile per la Protezione dei Dati – o DPO – Data Protection Officer –

¹⁷ Circolare Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 e successivi aggiornamenti, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 3.

¹⁸ Banca Mediolanum, in attuazione del Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana, ha attribuito all'Amministratore Delegato, nell'ambito dell'esercizio della funzione di gestione, il compito dell'istituzione e del mantenimento del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

secondo la terminologia corrente (figura presente nella Capogruppo).

Di seguito vengono brevemente richiamati i compiti principali delle Altre Funzioni di Controllo:

- **Organismo di Vigilanza 231/01**

L'Organismo di Vigilanza vigila sul funzionamento e sull'osservanza dei Modelli di Organizzazione e Gestione adottati aziendali per prevenire i reati rientranti nel perimetro definito dal d.lgs. 231/2001 e successivi aggiornamenti.

L'Organismo di Vigilanza riferisce e relaziona al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulla situazione della Società, con riferimento agli adempimenti di cui al d.lgs. 231/2001.

- **Revisore legale dei conti**

In coerenza con quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza Prudenziale il Gruppo considera la società di revisione legale dei conti un attore del Sistema dei Controlli Interni del Gruppo. Così come previsto anche dal d.lgs. 39 del 27 gennaio 2010, la società di revisione esprime annualmente un proprio giudizio sul bilancio con apposita relazione e verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

- **Dirigente Preposto (figura presente nella Capogruppo)**

Il Dirigente Preposto di Banca Mediolanum si configura come funzione specialistica con compiti di controllo nell'ambito del complessivo Sistema dei Controlli Interni dell'Istituto. In particolare, il Dirigente Preposto (nel rispetto dell'art.154-bis del TUF ha l'obbligo di predisporre adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio d'esercizio, del bilancio consolidato o di altra informativa infra-annuale di natura contabile.

L'Unità di Supporto Manageriale Analisi e Controlli Economico Finanziari supporta il Dirigente Preposto nello svolgimento delle proprie funzioni.

- **Funzione RPD (Responsabile Protezione Dati) o DPO (Data Protection Officer)**

La Funzione RPD (o DPO – Data Protection Officer – secondo la terminologia corrente) è stata introdotta dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (“General Data Protection Regulation” o “GDPR”) entrato in vigore il 25 maggio 2018. In linea con il quadro normativo di riferimento, la Funzione DPO, in piena autonomia e indipendenza, è chiamata a svolgere le seguenti attività:

- informare e fornire consulenza al Titolare del trattamento nonché ai dipendenti che trattano i dati personali;
- sorvegliare l'osservanza della normativa comunitaria e nazionale nonché delle politiche del Titolare del trattamento riguardanti anche l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) e sorvegliarne lo svolgimento;
- cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;

- fungere da punto di contatto per l'autorità Garante nazionale per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36 del Regolamento 2016/679, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.

Predisporre, inoltre, una relazione periodica (su base annuale) diretta al Consiglio di Amministrazione relativa al monitoraggio svolto nelle aree di competenza.

2.7 LA MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

Il dettato del d.lgs. 231/01 (art. 6) richiede all'ente di adottare modelli comportamentali specificamente definiti in funzione al rischio reato, cioè volti ad impedire, attraverso la fissazione di regole di condotta dirette a disciplinare i comportamenti dei destinatari, la commissione di determinati reati.

Un ulteriore requisito indispensabile perché dall'adozione del Modello derivi l'esenzione da responsabilità dell'ente è che venga efficacemente attuato. L'effettività del Modello rappresenta dunque un punto qualificante del sistema di responsabilità.

Sempre all'art. 6 (comma 2), il legislatore ha precisato una serie di requisiti cui il Modello deve rispondere, primo tra tutti è che esso sia in grado di "individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati".

Mediolanum Comunicazione S.p.A., in base al sistema di deleghe adottato, ha provveduto alla mappatura delle attività o Funzioni aziendali nell'ambito delle quali possono essere commessi reati previsti nel catalogo dei reati-presupposto indicati dal decreto.

Il fine è quello di provvedere a prevenire ed arginare le eventuali commissioni di comportamenti delittuosi, attraverso un sistema di presidi e procedure determinati in funzione dell'esistenza e della probabilità di accadimento di rischi concreti.

In altri termini la costruzione del Modello tiene in considerazione da un lato le fattispecie di reato considerate dal decreto ed individua dall'altro:

- i. le aree;
- ii. i processi;
- iii. i soggetti; e
- iv. ogni altra modalità operatività

in relazione alla quale possa esserci un rischio di commissione dei reati previsti.

La definizione del Modello, in base alle regole suddette, è stata effettuata e viene costantemente mantenuta, in funzione della mappatura organizzativa aziendale cui provvedono le Funzioni aziendali a tale fine incaricate.

All'interno della Direzione Portafoglio Progetti e Sviluppo Organizzativo opera la Divisione Organizzazione e Information Governance (in outsourcing presso la Capogruppo) che, tra i vari compiti, si occupa del disegno dei processi e della conseguente redazione della normativa interna (regolamenti, procedure e circolari).

La Divisione Organizzazione e Information Governance ha altresì la responsabilità di gestire e mantenere il repository aziendale della documentazione organizzativa, promuovendo e conducendo i piani d'integrazione della mappatura aziendale dei processi e del set di indicatori di performance organizzativa per ogni unità organizzativa aziendale.

L'attività di risk assessment con finalità 231/01 viene condotta tenendo in considerazione sia l'articolazione di tale mappatura che la sua estensione; anche i presidi, le procedure ed i punti di controllo (parte integrante dei cosiddetti protocolli comportamentali e operativi previsti dal Modello 231/01) sono stati definiti in ragione della documentazione aziendale. Si rinvia in proposito al successivo capitolo 7.

All'interno della documentazione aziendale è possibile, pertanto, individuare la mappatura delle attività a rischio reato, ritraendo quell'impianto informativo che conferisce effettività al Modello così come previsto dal Decreto e precisamente:

- Unità Organizzativa destinataria del protocollo;
- processo impattato;
- descrizione del rischio reato e analisi di commissibilità;
- procedure di controllo comportamentali e operative poste a mitigazione dei rischi;
- altri riferimenti alla normativa aziendale (es. codice etico, procedure, circolari, codici di comportamento, etc.) volti a disciplinare le attività degli appartenenti all'Unità Organizzativa destinataria del protocollo;
- flussi di segnalazione eventualmente previsti e indirizzati all'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza della Capogruppo ha approvato uno specifico Regolamento del processo di attuazione del Modello 231 valido anche per la Società. Il documento, che, per quanto attiene ai processi in esso descritti è rilevante anche con riguardo a Mediolanum Comunicazione, illustra i principi guida, l'architettura organizzativa e le interdipendenze alla base del sistema dei controlli previsti per l'attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del d.lgs. 231/2001. Il documento descrive le diverse fasi del processo di individuazione e gestione dei controlli specifici relativi al d.lgs. 231/2001, e richiama i ruoli e le responsabilità degli attori coinvolti nel processo, in relazione all'assetto organizzativo ed in conformità con quanto disciplinato dalla normativa interna di Mediolanum Comunicazione e della Capogruppo.

2.8 APPROVAZIONE, ATTUAZIONE, MODIFICA E VERIFICA NEL CONTINUO DEL FUNZIONAMENTO DEL MODELLO.

È rimessa al Consiglio di Amministrazione la responsabilità:

- di approvare e recepire, mediante apposita delibera, il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo;
- di procedere all'attuazione del Modello, mediante valutazione e approvazione delle azioni necessarie per l'implementazione degli elementi fondamentali degli stessi. Per l'individuazione di tali azioni, l'Organo Amministrativo si avvale del supporto dell'Organismo di Vigilanza;
- di procedere alle successive modifiche e integrazioni del Modello, finalizzate a consentire la continua rispondenza dei medesimi alle prescrizioni del Decreto. Per l'individuazione di tali azioni, l'Organo Amministrativo si avvale del supporto dell'Organismo di Vigilanza;
- di garantire l'aggiornamento della mappa delle attività "sensibili", in relazione alle esigenze di adeguamento che si rendessero necessarie nel futuro. In tale compito il Consiglio di Amministrazione si avvale:

- dei responsabili delle varie strutture organizzative della Società in relazione alle attività sensibili dalle stesse svolte;
- dell'Organismo di Vigilanza, cui sono attribuiti poteri di iniziativa e di controllo sulle attività svolte dalle singole unità organizzative nelle aree "sensibili".

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo è stato adottato per la prima volta dalla Società in data 14/07/2025.

3 ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1 STRUTTURA E COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il Decreto identifica in un Organismo interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (art. 6, comma 1, lett. b)) l'Organo al quale deve essere affidato il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello nonché di curarne il costante e tempestivo aggiornamento.

In considerazione della specificità dei compiti che ad esso fanno capo, e della struttura organizzativa della Società, le attribuzioni ed i poteri dell'Organismo di Vigilanza sono conferiti ad un organo collegiale costituito da componenti di comprovata professionalità ed esperienza, coincidente con i componenti del Collegio Sindacale. Le funzioni di Organismo di Vigilanza sono, quindi, assolte dal Collegio Sindacale in sintonia con quanto previsto dalla lettura combinata dello stesso Decreto¹⁹.

Alla suddetta struttura sono garantite le caratteristiche di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione che il Decreto stesso richiede per tale delicata funzione. Il Consiglio d'Amministrazione provvede alla nomina dell'Organismo di Vigilanza mediante apposita delibera consiliare. È altresì rimessa all'Organo Amministrativo la responsabilità di valutare periodicamente l'adeguatezza dell'Organismo di Vigilanza in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti, apportando, mediante delibera consiliare, le modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie.

L'Organismo di Vigilanza, con apposito documento comunicato al Consiglio di Amministrazione, definisce le proprie regole di funzionamento, nonché le modalità di gestione dei necessari flussi informativi che esso dovrà ricevere e inviare.

L'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di spesa: il preventivo annuale viene proposto dallo stesso Organismo unitamente alla Relazione annuale e dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha determinato la durata dell'incarico dei componenti dell'OdV, coincidente con la carica del Collegio sindacale; il Presidente dell'Organismo di Vigilanza coincide con il Presidente del Collegio sindacale.

Qualora un sindaco effettivo cessasse dalla carica, questo comporterebbe anche la cessazione delle funzioni di componente dell'Organismo di Vigilanza.

3.2 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza, nell'ambito del generale sistema degli Organi e Funzioni di Controllo, appartiene alla categoria delle Altre Funzioni di Controllo, separata dalle Funzioni Aziendali di Controllo descritte al paragrafo 2.8.

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare in generale:

- sull'efficacia e sull'adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva **capacità del Modello stesso di prevenire la commissione dei reati** previsti dal Decreto; a tale riguardo deve:
 - condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle aree di attività "sensibili" nell'ambito del contesto aziendale, attraverso:

¹⁹ L'art. 6 comma 4-bis del d.lgs.231/2001 recita "Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza ..."

- l'analisi dell'estensione dei reati previsti dal Decreto;
- la verifica delle modifiche all'operatività aziendale;
- verificare l'effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto, attraverso:
 - la valutazione dell'adeguatezza del sistema dei controlli interni preposto alla prevenzione dei reati;
 - la valutazione dell'adeguatezza delle disposizioni contenute nel Codice Etico;
 - la valutazione dell'adeguatezza del sistema disciplinare definito nei confronti dei dipendenti, dei dirigenti, degli Amministratori, dei collaboratori, dei consulenti e degli altri soggetti esterni;
- verificare l'adeguatezza delle soluzioni organizzative adottate per l'attuazione del Modello, attraverso la verifica e il controllo periodico delle disposizioni organizzative definite a fronte delle aree/operazioni a rischio individuate nel Modello stesso;

☐ **sull'osservanza delle prescrizioni del Modello** da parte dei destinatari, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il Modello definito; a tale riguardo deve:

- promuovere, coordinandosi con le funzioni aziendali competenti, idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello attraverso:
 - la predisposizione di un piano periodico di formazione volto a favorire la conoscenza dei principi contenuti nel Modello, eventualmente differenziato secondo il ruolo e la responsabilità dei destinatari;
 - la diffusione e la verifica nel contesto aziendale della conoscenza e della comprensione del Modello;
 - la diffusione della conoscenza del Modello da parte dei collaboratori e i professionisti esterni;
- definire e aggiornare la lista delle informazioni che devono essere trasmesse all'Organismo o messe a sua disposizione;
- definire le modalità di trasmissione e gestione dei flussi informativi verso l'Organismo;
- effettuare periodicamente verifiche sull'operatività posta in essere nell'ambito delle aree di attività "sensibili";
- ove riscontrate presunte violazioni delle prescrizioni del Modello, condurre le indagini interne per il relativo accertamento;

☐ **sull'aggiornamento del Modello**, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento in relazione alle mutate condizioni aziendali o a variazioni normative. A tale proposito appare, peraltro, opportuno precisare che compito dell'Organismo è quello di effettuare proposte di adeguamento agli Organi Aziendali in grado di dare loro concreta attuazione e di seguirne il follow-up, al fine di verificare l'implementazione e l'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.

A tale proposito, l'Organismo deve:

- sulla base delle risultanze emerse dalle attività di verifica e controllo, esprimere periodicamente una valutazione sull'adeguatezza del Modello rispetto alle

prescrizioni del Decreto e ai principi di riferimento, nonché sull'operatività dello stesso;

- presentare periodicamente all'Organo Amministrativo le proposte di adeguamento del Modello alla situazione desiderata e le azioni necessarie per la concreta implementazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo (espletamento di procedure, adozione di clausole contrattuali standard, ecc.);
- verificare periodicamente l'attuazione e l'effettiva funzionalità delle soluzioni/azioni correttive proposte;

sull'attuazione del piano di formazione del personale;

sull'avvio e sullo svolgimento del procedimento di irrogazione di un'eventuale sanzione disciplinare, a seguito dell'accertata violazione del Modello.

La responsabilità ultima dell'adozione del Modello resta comunque in capo al Consiglio d'Amministrazione.

3.3 DEFINIZIONI E COMPITI DELL'UNITÀ 231

L'Unità 231, allocata presso il Settore Segreteria Societaria della Divisione Affari Societari di Banca Mediolanum, svolge il ruolo di "Referente dell'Organismo di Vigilanza" delle Società italiane del Gruppo in cui è presente tale Organismo, esercitando il compito di presidio delle attività attraverso cui l'Organismo di Vigilanza realizza le sopra menzionate proprie funzioni. In particolare, supporta l'Organismo nell'esecuzione dei compiti di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e presidia su incarico dell'Organismo l'esecuzione di ogni decisione e azione che ricada sulle attività sensibili e sulle procedure comportamentali attribuite alle Unità Organizzative Aziendali. Propone, ove necessario, aggiornamenti del Modello dovuti sia a modifiche organizzative interne che a innovazioni legislative introdotte nella normativa di riferimento.

L'attività svolta dall'Unità 231 si esplica nei seguenti compiti:

- segue gli aggiornamenti normativi in materia di d.lgs. 231/01 e ne effettua una prima interpretazione ai fini dell'impatto sulla Società; emette note interpretative o di commento (coordinandosi, se del caso, con altre strutture aziendali specificamente competenti per materia) identificando i presupposti rilevanti per la Società;
- presenta all'Organismo di Vigilanza gli aggiornamenti normativi rilevanti intervenuti nel periodo proponendo eventuali nuovi presidi, procedure e protocolli finalizzati a disciplinare le attività a rischio reato al fine di consentire all'Organismo le opportune delibere in merito;
- predispone le proposte di variazione al "Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del d.lgs. 231/01"; ne cura l'iter approvativo da parte dell'Organismo e la seguente informativa per il Consiglio di Amministrazione;
- fornisce pareri e soluzioni organizzative, quando richieste, alle Unità Organizzative che dovessero porre quesiti circa l'adozione del Modello ed in generale sulla materia del d.lgs. 231/01;

- coordina il lavoro di aggiornamento o revisione (i) sia del Modello (ii) che della mappa della attività a rischio reato (iii) che di ogni altro documento in cui sia articolato il Modello, qualora il lavoro sia condotto congiuntamente ad altre funzioni aziendali o con società di consulenza esterne, valutando l'aderenza puntuale agli obiettivi e alle metodologie indicate dallo stesso Organismo;
- supporta l'Organismo nella redazione della Relazione annuale dell'attività svolta dall'Organismo di Vigilanza, nella quale deve essere sintetizzata sia l'attività svolta nel corso dell'anno (es. in merito all'aggiornamento del Modello, la formazione e le verifiche circa l'osservanza del Modello) che le attività pianificate per l'anno successivo;
- monitora il budget di spesa per eventuali incarichi consulenziali o altre spese finalizzate all'adozione e applicazione del Modello ai sensi del d.lgs. 231/01;
- in materia di controlli: predisporre la redazione del piano annuale secondo le indicazioni dell'Organismo, svolge eventuali controlli di propria competenza, ne analizza i risultati, segue periodicamente l'implementazione delle azioni di mitigazione, produce la reportistica di sintesi da sottoporre all'attenzione dell'Organismo;
- in materia di flussi e segnalazioni occasionali: verifica la puntuale osservazione delle procedure attinenti all'invio dei flussi periodici a cura delle Unità Organizzative e dirette all'Organismo di Vigilanza; valuta i contenuti delle segnalazioni e dei flussi e nei casi necessari richiede chiarimenti e approfondimenti ai Responsabili delle Unità segnalanti;
- redige la specifica reportistica relativa alle segnalazioni, alle anomalie e alle informative di sintesi ricevute;
- supporta l'Organismo nella redazione di protocolli di collaborazione e per scambi informativi tra l'Organismo e le altre Funzioni aziendali (in particolare con le funzioni: es. Internal Audit, Antiriciclaggio, Datore di Lavoro, Compliance, Risk Management, struttura a supporto delle funzioni del Dirigente Preposto L. 262/2005; ...) finalizzati ad integrare nelle attività di applicazione del Modello, le funzioni e i presidi su attività sensibili a rischi reato ai sensi del d.lgs. 231/01;
- svolge le attività segretariali dell'Organismo (es. convocazione sessioni, redazione verbali e aggiornamenti degli appositi libri, ...).

L'Unità 231 si coordina inoltre con le apposite strutture aziendali responsabili della formazione diretta ai soggetti apicali ed ai dipendenti per i contenuti formativi relativi al d.lgs. 231/01.

L'Unità 231 nell'esecuzione delle attività funzionali di supporto dell'Organismo di Vigilanza risponde direttamente all'Organismo stesso.

L'Organismo infine stabilisce le priorità per l'espletamento delle attività indicate e può chiedere all'Unità 231 qualunque altra attività o compito ritenuto pertinente all'espletamento della funzione dell'Organismo stesso.

Lo schema sotto riportato evidenzia la collocazione dell'Organismo di Vigilanza nel generale Sistema dei Controlli Interni.

Vengono evidenziati i flussi informativi tra le varie Funzioni che complessivamente compongono tale Sistema; inoltre sono rappresentate quelle Funzioni che, per determinati presidi collaborano con l'Organismo al fine di rendere effettivo ed efficace il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai fini del d.lgs.231/01.

Principali flussi informativi in cui è inserito l'Organismo di Vigilanza

Funzione	Consiglio di Amministrazione	Organismo di Vigilanza	Collegio Sindacale (avente la stessa composizione dell'OdV)
Internal Audit	<ul style="list-style-type: none"> - Relazione annuale delle attività svolte (che include la valutazione annuale del Sistema di Controllo Interno e la pianificazione delle attività) - Relazioni relative ad attività di Audit richieste dalle Autorità di Vigilanza, dal Consiglio di Amministrazione o per cui la normativa esterna ne richiede la presentazione al Consiglio - Relazioni di Audit relative ad accertamenti conclusi con giudizi negativi o che evidenziano carenze di rilievo 	<ul style="list-style-type: none"> - Relazione annuale delle attività svolte (che include la valutazione annuale del Sistema di Controllo Interno e la pianificazione delle attività) - L'Internal Audit trasmette all'Organismo di Vigilanza almeno su base trimestrale gli Audit Report relativi alle verifiche effettuate 	Alle riunioni del CdA partecipa anche il Collegio Sindacale che conseguentemente riceve Informativa dell'Internal Audit.
Compliance	Relazione annuale della Funzione Compliance sull'andamento e sui controlli sull'attività di compliance nonché la proposta di pianificazione delle attività	Le medesime informative predisposte dalla Funzione Compliance sono disponibili anche all'OdV.	Alle riunioni del CdA partecipa anche il Collegio Sindacale che conseguentemente riceve informativa della Compliance.
Risk Management	Resoconto attività annuali e pianificazione anno successivo	Eventuali criticità che possano emergere dall'attività di controllo predisposta su base continuativa.	Alle riunioni del CdA partecipa anche il Collegio Sindacale che conseguentemente riceve informativa dal Risk Management.
Organismo di Vigilanza d. lgs. 231/01	Relazione annuale avente ad oggetto: <ul style="list-style-type: none"> - le attività svolte nel corso dell'esercizio precedente (verifiche sull'osservanza dei Modelli; adeguamento e aggiornamenti dei Modelli) - le attività e le verifiche programmate per l'esercizio in corso - il budget previsionale in virtù del piano del Modello e delle verifiche predisposte 		Alle riunioni del CdA partecipa anche il componente del Collegio Sindacale che è membro dell'OdV (con cui vi è coincidenza dei componenti).
Datore di Lavoro e RSPP	<ul style="list-style-type: none"> - Informativa sul Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del d.lgs. 81/08 e sue modifiche; - Relazione annuale sulla sicurezza sul lavoro ex D. Lgs. 81/2008 e ambiente ex D. Lgs. 152/2006 	<ul style="list-style-type: none"> - Verbale della riunione periodica ex art. 35 D. Lgs. 81/08, - Organigramma sulla sicurezza, - Segnalazioni sugli incidenti, - Violazioni da parte dei preposti agli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro. 	Alle riunioni del CdA partecipa anche il Collegio Sindacale che conseguentemente riceve Informativa da parte del Datore di Lavoro e della RSPP.
Dirigente Preposto L. 262/2005 (della Capogruppo)	Relazione annuale del Dirigente Preposto in merito alle attività svolte in funzione dell'attestazione da rilasciare per il Bilancio dell'esercizio e per la Relazione Finanziaria semestrale della Capogruppo quotata Banca Mediolanum.	Inoltre del verbale delle sedute della Commissione 262 all'Organismo di Vigilanza della Capogruppo.	Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo partecipano anche i componenti del Collegio Sindacale, che, conseguentemente, ricevono l'informativa del Dirigente Preposto.

3.4 MODALITÀ E PERIODICITÀ DI RIPORTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Per una piena aderenza ai dettami del Decreto, l'Organismo di Vigilanza riporta direttamente al Consiglio d'Amministrazione, in modo da garantire la sua piena autonomia ed indipendenza nello svolgimento dei compiti che gli sono affidati.

Annualmente l'Organismo trasmette al Consiglio d'Amministrazione e al Collegio Sindacale una relazione sull'attuazione del Modello indicando l'attività svolta, le risultanze emerse ed i suggerimenti in merito agli interventi correttivi da adottare. Alla relazione si accompagna il budget previsionale.

L'Organismo può rivolgere comunicazioni od essere convocato dal Consiglio d'Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla società di revisione in ogni circostanza in cui sia ritenuto necessario o opportuno per il corretto svolgimento delle proprie funzioni e per l'adempimento degli obblighi imposti dal Decreto.

4 FLUSSI INFORMATIVI E SEGNALAZIONI

4.1 SEGNALAZIONI DA PARTE DI ESPONENTI AZIENDALI O DA PARTE DI TERZI

Il d.lgs. 231/01 prevede l'obbligo di strutturare appositi flussi informativi nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello (art. 6. co. 2 lettera d).

In ambito aziendale, devono essere comunicati all'Organismo di Vigilanza:

su base **periodica**, le informazioni/dati/notizie identificate dall'Organismo di Vigilanza e/o da queste richieste alle singole strutture della Società.

Tali informazioni devono essere trasmesse con particolare attenzione a:

- le Unità Organizzative cui grava l'onere informativo nei confronti dell'Organismo;
- i tempi di inoltro all'Organismo;
- gli eventi oggetto della comunicazione.

Tali specifiche sono definite dall'Organismo medesimo e sono inserite nelle procedure comportamentali e operative (cd. "flussi informativi");

su base **occasionale**, ogni altra informazione, di qualsivoglia genere, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività "sensibili" ed il rispetto delle previsioni del Decreto, che possano essere ritenute utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo di Vigilanza ("segnalazioni").

Tra le comunicazioni che devono essere inoltrate all'OdV in particolari occasioni da parte dei destinatari del presente Modello, si ricorda che dovranno essere segnalate senza indugio le informazioni riguardanti l'avvio di procedimenti giudiziari a carico dei destinatari del Modello per illeciti rientranti nella "responsabilità amministrativa degli enti".

Si rammenta, inoltre, che la Società ha adottato uno specifico sistema interno di segnalazioni (c.d. "Whistleblowing") per consentire ai destinatari del Modello di presentare segnalazioni inerenti condotte illecite, rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001, o di violazioni dei principali contenuti del Modello 231.

Particolare rilievo, in tema di flussi informativi all'Organismo di Vigilanza, hanno i protocolli tra l'Organismo di Vigilanza e (i) il Servizio Prevenzione e Protezione, (ii) la Funzione Antiriciclaggio, (iii) la Funzione Compliance, (iv) la Funzione Risk Management e altre funzioni appartenenti al Sistema di Controllo Interno, in cui sono specificati flussi informativi diretti all'Organismo (alcune di queste funzioni sono prestate da Banca Mediolanum in base ad accordi di prestazione di servizi).

L'Organismo di Vigilanza si raccorda inoltre con il Comitato Rischi di Banca Mediolanum per eventuali segnalazioni relative a violazioni del Codice Etico che potrebbero avere un'implicazione in merito al rispetto del Modello.

Attraverso la documentazione aziendale è possibile individuare i flussi informativi periodici cui devono provvedere le Unità Organizzative aziendali (vedi quanto specificato al par. 2.9 del presente Modello).

4.2 MODALITÀ DI TRASMISSIONE E VALUTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI

Con riferimento alle modalità di trasmissione delle informazioni/dati/notizie valgono le seguenti prescrizioni:

- i flussi informativi, periodici e ad evento devono pervenire all'Organismo di Vigilanza ad opera delle strutture aziendali interessate mediante modalità definite dall'Organismo medesimo;
- le segnalazioni che hanno ad oggetto l'evidenza o il sospetto di violazione del Modello, dei principi generali e dei principi sanciti nel Codice Etico, per gli ambiti di rilevanza del d.lgs. 231/2001, giungono all'Organismo di Vigilanza, ad opera delle strutture aziendali o degli altri destinatari del Modello, mediante il canale interno di "Whistleblowing" istituito ai sensi del d.lgs. 24/2023;
- all'Organismo di Vigilanza possono giungere segnalazioni di potenziali violazioni del Modello e del d.lgs. 231/2001, anche mediante l'indirizzo di posta elettronica odvmediolanumcomunicazione-segnalazioni@mediolanum.it, o mediante altra strumentazione di supporto predisposta per gli scambi informativi con l'OdV (verificare se inserire o no)
- l'Organismo di Vigilanza agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni, di cui ai punti precedenti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle segnalazioni stesse, assicurando la riservatezza circa la loro identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o di terzi;
- l'Organismo valuta le segnalazioni ricevute e l'opportunità di azioni conseguenti, ascoltando, se necessario, l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione.

4.3 CANALE "WHISTLEBLOWING"

La Società ha adottato uno specifico sistema interno di segnalazione (di seguito, anche "Whistleblowing") per consentire al personale interno, in via ulteriore rispetto alle ordinarie linee di riporto interne (ad. es. reporting verso il proprio superiore gerarchico), di presentare segnalazioni circostanziate inerenti alle condotte illecite, rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001, e/o presunte violazioni dei principi contenuti nel Modello 231 di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Il sistema di "whistleblowing" adottato dalla Società prevede:

- canali specifici, autonomi e indipendenti che differiscano dalle ordinarie linee di reporting e che garantiscano la riservatezza e la protezione dei dati personali del soggetto che effettua la segnalazione e del soggetto eventualmente segnalato. In particolare, tra i canali dedicati, ne è previsto uno che garantisce con modalità informatiche la riservatezza dell'identità del Segnalante;
- procedure specifiche per la ricezione, l'elaborazione e la gestione delle segnalazioni che garantiscano l'indipendenza valutativa nonché la completa trasparenza e tracciabilità dell'iter seguito;
- tutela del soggetto segnalante con riguardo al rischio di condotte ritorsive o discriminatorie, dirette o indirette, o comunque sleali conseguenti la segnalazione;

- tutela della riservatezza del contenuto della segnalazione e dell'identità del soggetto segnalante e del segnalato, nel rispetto della normativa applicabile anche in materia di protezione dei dati personali, fermi restando eventuali provvedimenti delle Autorità in relazione ai fatti oggetto della segnalazione.

In particolare, il Responsabile della Funzione Internal Audit delle Società, in qualità di Responsabile Whistleblowing:

- assicura che il processo di istruttoria delle Segnalazioni ricevute avvenga coerentemente ai principi definiti dalla Policy Whistleblowing;
- ha il potere di delegare agli incaricati²⁰ *Whistleblowing* il compito di analizzare e classificare le Segnalazioni, i quali conservano con cura e con i dettagli necessari gli esiti della successiva istruttoria condotta per valutare la gravità e la sussistenza dei fatti segnalati; informa senza indugio gli Organi sociali in merito alle informazioni oggetto di Segnalazione "Whistleblowing" ritenute rilevanti, nel rispetto delle previsioni normative. In particolare, informa l'Organismo di Vigilanza 231/01 delle Segnalazioni 231/2001 ricevute (indipendentemente dalla relativa fondatezza) e della relativa istruttoria preliminare, inclusi casi di non procedibilità, fatta eccezione per il caso in cui la Segnalazione riguardi l'Organismo di Vigilanza 231/01;
- redige una relazione annuale sul corretto funzionamento della procedura di allerta interna, nonché sulle risultanze dell'attività svolta a seguito delle Segnalazioni ricevute.
- La Società si è dotata di una apposita Policy e di uno specifico Regolamento attinente ai sistemi interni di segnalazione; in esso sono previsti obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza e specifici compiti; in particolare, l'OdV: riceve, per le "Segnalazioni 231/2001" dal Responsabile Whistleblowing, l'esito della segnalazione corredato delle valutazioni in merito alla fondatezza delle stesse. L'OdV esamina e valuta i risultati dell'istruttoria e le azioni successive (sia finalizzate a procedere con l'iter disciplinare o eventuali informative al Consiglio di Amministrazione);
- indica, per le "Segnalazioni 231/2001", laddove non siano infondate, alle competenti strutture aziendali la necessità di avviare un iter disciplinare relativamente al soggetto segnalato qualora vi siano i presupposti ad esito dell'istruttoria svolta dagli "Incaricati Whistleblowing".
- riferisce i casi ritenuti rilevanti per la loro gravità o potenziale fondatezza al Consiglio di Amministrazione e nel caso, viene valutata l'opportunità di notificarne il contenuto anche alle Autorità competenti;
- vigila sull'istruttoria delle Segnalazioni 231/2001 qualora il soggetto segnalato o coinvolto fosse il Responsabile del Sistema Interno di Segnalazioni, ovvero un membro della Funzione Internal Audit,

Il sistema disciplinare (vedi paragrafo 6) adottato ai sensi del d.lgs. 231/2001 prevede un insieme di sanzioni che si applicano anche nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si dovessero rivelare infondate.

²⁰ Gli Incaricati Whistleblowing, identificati all'interno della Funzione Internal Audit, assistono il "Responsabile Whistleblowing" e sono incaricati di effettuare l'analisi istruttoria delle Segnalazioni pervenute e la loro archiviazione.

5 INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Il regime della responsabilità amministrativa previsto dal Decreto e l'adozione del Modello da parte della Società costituiscono un sistema che deve trovare nei comportamenti operativi dei destinatari del Modello una coerente ed efficace risposta.

Al riguardo è fondamentale un'attività di informazione e formazione finalizzata a favorire la diffusione di quanto stabilito dal Decreto e dal Modello adottato, affinché la conoscenza della materia e il rispetto delle regole che dalla stessa discendono costituiscano parte integrante della cultura professionale di ogni collaboratore.

Tale attività coinvolge il Consiglio di Amministrazione, l'Alta Direzione e tutto il personale esecutivo della Società.

Ai fini dell'attuazione del Modello, l'informazione e la formazione nei confronti dei destinatari del Modello sono coordinate e aggiornate dall'Organismo di Vigilanza con il supporto dell'Unità 231.

5.1 INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE INTERNA

La diffusione del Modello e l'informazione del personale e dei collaboratori, con riferimento ai contenuti del Decreto e agli obblighi derivanti dall'attuazione del medesimo, sono costantemente realizzati, attraverso la specifica informativa all'atto dell'assunzione o del conferimento dell'incarico, e le ulteriori attività ritenute necessarie al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni previste nel Decreto.

Le modalità di comunicazione aziendale garantiscono la piena pubblicità del Decreto e del Modello al fine di assicurare che i destinatari siano a conoscenza degli obblighi normativi derivanti dall'applicazione del d.lgs. 231/01 e dei protocolli comportamentali e operativi integrati nel Modello.

In particolare, al personale sulla "Intranet aziendale" viene dato accesso alla documentazione di riferimento in materia di d.lgs. 231/01.

5.2 FORMAZIONE INTERNA ED ESTERNA

Il piano di formazione ha l'obiettivo di far conoscere il Decreto e il Modello della Società e, in particolare, di sostenere adeguatamente chi è coinvolto nelle attività "sensibili".

A questo scopo, a livello di Gruppo, è prevista una formazione obbligatoria articolata in moduli e corredata di test di certificazione finale che viene erogata anche ai dipendenti di Mediolanum Comunicazione.

Al fine di una comprensione della "responsabilità amministrativa degli enti" nonché per la conoscenza del Modello in vigore, possono essere organizzate dalla Capogruppo altre iniziative indirizzate ai soggetti apicali o ai sottoposti della Società di cui l'OdV è costantemente informato.

È cura dell'Organismo di Vigilanza verificare la completa attuazione del piano di formazione, raccogliere le evidenze sull'effettiva partecipazione ai programmi di formazione e di conservarle negli appositi archivi, nonché di effettuare controlli periodici sulla conoscenza da parte dei dipendenti e dei collaboratori del decreto e del Modello.

5.3 INFORMATIVA AI TERZI

Ai Terzi è resa disponibile un'informativa relativa al Modello e al Codice Etico; i Terzi possono accedere alla documentazione predetta attraverso il sito istituzionale della Società. Inoltre, su richiesta, il Modello è fornito nella sua versione integrale.

Infine, ove necessario, nei testi contrattuali vengono inserite specifiche clausole dirette a disciplinare le conseguenze derivanti dall'inosservanza dei predetti documenti.

6 SISTEMA SANZIONATORIO

6.1 PRINCIPI GENERALI

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del d.lgs. n. 231/2001 indicano, quale condizione per un'efficace attuazione del Modello, l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso.

La definizione di un adeguato sistema disciplinare costituisce pertanto un presupposto essenziale della valenza scriminante del Modello di organizzazione, gestione e controllo d.lgs. n. 231/2001 rispetto alla responsabilità amministrativa degli enti.

Le sanzioni disciplinate in questo paragrafo – che rispecchiano quanto stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) di categoria applicati al personale dipendente – saranno applicate ad ogni violazione delle disposizioni contenute nel Modello a prescindere dalla commissione di un reato e dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'Autorità Giudiziaria.

I provvedimenti disciplinari previsti dai CCNL sono portati a conoscenza del personale dipendente attraverso forme di pubblicità conformi all'art. 7 della legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) e secondo l'iter procedurale e le misure di tutela prevista dallo stesso Statuto. Le sanzioni contemplate per violazioni alle disposizioni contenute nel Modello sono da intendersi applicabili anche nelle ipotesi di violazione alle disposizioni contenute nel Codice Etico, qualora integrino violazioni in tema di responsabilità amministrativa degli enti secondo il d.lgs. 231/01.

L'Organismo di Vigilanza, ricevuta la segnalazione, tramite i canali specificati nel paragrafo 4, e svolti gli opportuni accertamenti anche avvalendosi del supporto di specifiche funzioni aziendali, comunica le proprie valutazioni e proposte agli organi aziendali competenti in merito ai provvedimenti da adottare, i quali si pronunceranno in merito all'eventuale adozione e/o modifica delle misure proposte dall'Organismo di Vigilanza, attivando le Funzioni Aziendali/unità organizzative di volta in volta competenti sull'effettiva applicazione delle misure.

Inoltre, le sanzioni²¹ descritte nei successivi paragrafi sono applicabili anche nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante nonché nei confronti del segnalante; in particolare:

- quando sia stato accertato che (i) siano state commesse ritorsioni, (ii) che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla, (iii) che sia stato violato l'obbligo di riservatezza;
- quando sia stato accertato che (i) non siano stati istituiti canali di segnalazione, (ii) non siano state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero adozione di procedure non conformi, (iii) non sia stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- quando sia stata accertata la responsabilità civile del segnalante, anche con sentenza di primo grado, per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave, salvo che la medesima sia stata già condannata, anche in primo grado, per i reati di

²¹ Specifiche sanzioni disciplinari nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante nonché nei confronti del segnalante, sono state introdotte dal d.lgs. 24/2023 in ambito Whistleblowing all'art.21.

diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Inoltre, come disciplinato all'interno del "Regolamento del processo dei sistemi interni di segnalazione (Whistleblowing)" della Società, si rammenta che il Segnalante, in quanto tale, non sarà esente da eventuali provvedimenti disciplinari qualora anche la condotta dello stesso integri, a sua volta, una violazione o il concorso nella violazione di una norma di legge o regolamentare. In tali ipotesi si terrà conto del comportamento del Segnalante nella valutazione o graduazione del provvedimento disciplinare da adottare nei suoi confronti.

6.2 CRITERI GENERALI DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

Il tipo e l'entità delle sanzioni specifiche saranno applicati in proporzione alla gravità delle mancanze riscontrate e, comunque, in considerazione degli elementi di seguito elencati:

- elemento soggettivo della condotta, a seconda del dolo (ad esempio intenzionalità del comportamento da cui è scaturita la violazione) o della colpa (ad esempio grado di imprudenza e negligenza dimostrate dall'autore in sede di commissione della violazione);
 - rilevanza ed eventuali conseguenze degli obblighi violati;
 - livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica;
 - presenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alla professionalità, alle precedenti esperienze lavorative, alle circostanze in cui è stato commesso il fatto;
 - eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare la mancanza;
 - considerazioni e valutazioni emerse in fase di contraddittorio con l'autore della mancanza.
- Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punite con sanzioni diverse, potrà essere applicata la sanzione più grave.

L'eventuale irrogazione della sanzione disciplinare personale al dipendente, prescindendo dall'eventuale instaurazione del procedimento e/o dall'esito dell'eventuale giudizio penale riguardante l'ente, dovrà essere, per quanto possibile ed in base alle valutazioni riguardanti la specifica condotta, ispirata ai principi di tempestività.

6.3 QUADRI E IMPIEGATI

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, lettera b) e 7 del Decreto Legislativo, ferma la preventiva contestazione e la procedura prescritta dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (c.d. Statuto dei Lavoratori), le sanzioni previste nel presente paragrafo, conformi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicabili, potranno essere attuate, tenuto conto dei criteri generali di cui sopra, nei confronti di quadri ed impiegati.

Le sanzioni potranno essere applicate nel caso di violazioni a carico di quadri e impiegati, consistenti nelle seguenti fattispecie (elenco a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- mancato rispetto dei principi di comportamento e delle procedure previste nel Modello;

- mancata o non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione e di controllo degli atti relativi alle procedure, in modo da impedire la trasparenza e verificabilità della stessa;
- violazioni e/o elusioni del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalle procedure ovvero nell'impedimento ai soggetti preposti e all'OdV del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione;
- inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e al sistema delle deleghe;
- omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sui propri sottoposti circa la corretta ed effettiva applicazione dei principi di comportamento e delle procedure previste dal Modello;
- violazione delle misure di tutela previste in favore di chi effettua segnalazioni riguardanti comportamenti eventualmente non conformi al Modello 231 in vigore;
- accesso ai sistemi di segnalazione da parte di chi con dolo o colpa grave, accertati in sedi di giudizio anche solo di primo grado, segnala fatti che si dovessero rivelare infondati.

La commissione degli illeciti disciplinari è sanzionata con i seguenti provvedimenti disciplinari, in ragione della gravità delle inosservanze:

- a) richiamo verbale;
- b) ammonizione scritta;
- c) multa fino all'importo di 4 ore di retribuzione;
- d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni;
- e) licenziamento.

In aggiunta ai provvedimenti menzionati, il CCNL di categoria applicato prevede un'ulteriore tipologia di licenziamento, ai sensi dell'art. 243 del CCNL, in ottemperanza alla Legge 15 luglio 1966, n. 604, dell'art. 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e della legge 11 maggio 1990, n. 108:

- f) il licenziamento per giustificato motivo con preavviso.

Ove i dipendenti siano muniti di procura con potere di rappresentare all'esterno la Società, l'irrogazione della sanzione può comportare la revoca della procura stessa.

a) RICHIAMO INFLITTO VERBALMENTE PER LE MANCANZE LIEVI

La sanzione del richiamo verbale potrà essere comminata nei casi di lieve violazione colposa dei principi di comportamento e/o delle procedure previste dal Modello o di errori procedurali dovuti a scarsa diligenza.

b) AMMONIZIONE INFLITTA PER ISCRITTO NEI CASI DI RECIDIVA DELLE INFRAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO

La sanzione dell'ammonizione scritta potrà essere comminata nei casi di violazione colposa dei principi di comportamento e/o delle procedure previste dal Modello o di errori procedurali dovuti a negligenza, nei casi di recidiva delle violazioni di cui alla lettera a) e in generale con

nei casi di condotte caratterizzate da gravità maggiore rispetto a quelle sanzionabili con il rimprovero verbale.

c) MULTA IN MISURA NON ECCELENTE L'IMPORTO DI 4 ORE DELLA NORMALE RETRIBUZIONE

La sanzione disciplinare della multa, fino ad un massimo di 4 ore di retribuzione sarà adottata nel caso di comportamenti non conformi alle disposizioni procedurali contenute nel presente Modello di maggiore gravità, quali, a mero titolo esemplificativo, la mancata redazione della reportistica da parte dei soggetti che vi sono tenuti ai sensi del Modello.

d) SOSPENSIONE DALLA RETRIBUZIONE E DAL SERVIZIO

La sanzione della sospensione dalla retribuzione e dal servizio, sino a 10 giorni, potrà essere comminata nei casi di gravi violazioni dei principi di comportamento e/o delle procedure, tali da esporre la Società a responsabilità nei confronti dei terzi, nei casi in cui la violazione potrebbe, anche astrattamente, integrare gli estremi di una delle fattispecie previste dal d.lgs. 231/2001, nonché nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione del rimprovero scritto.

Altresì, il lavoratore incorre nei provvedimenti disciplinari di ammonizione scritta, multa o sospensione, a titolo indicativo nei seguenti casi:

- non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo oppure non giustifichi l'assenza entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa, salvo il caso di impedimento giustificato;
- senza giustificato motivo ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
- compia lieve insubordinazione nei confronti dei superiori;
- esegua negligenemente o con voluta lentezza il lavoro affidatogli; e) per disattenzione o per negligenza guasti il materiale dell'Azienda;
- venga trovato in stato di manifesta ubriachezza, durante l'orario di lavoro;
- fuori dall'Azienda compia per conto terzi, lavoro di pertinenza dell'Azienda stessa;
- non sia reperibile al domicilio comunicato al datore di lavoro durante le fasce orarie che è tenuto ad osservare per lo stato di malattia;
- contravvenga al divieto di fumare, laddove questo esista o sia indicato con apposito cartello;
- ometta la timbratura del proprio cartellino di presenza ovvero ne effettui irregolare timbratura oppure effettui irregolari movimenti o timbrature di cartellini di terzi dipendenti ovvero deleghi a terzi il movimento o la timbratura del proprio cartellino;
- in altro modo trasgredisca l'osservanza del presente contratto o commetta qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla disciplina morale, all'igiene ed alla sicurezza dell'Azienda. L'ammonizione verrà applicata per la mancanza di minor rilievo; la multa e la sospensione per quella di maggior rilievo.

L'ammonizione verrà applicata per la mancanza di minor rilievo; la multa e la sospensione per quella di maggior rilievo.

e) LICENZIAMENTO DISCIPLINARE SENZA PREAVVISO E CON LE ALTRE CONSEGUENZE DI RAGIONE E DI LEGGE

La sanzione del licenziamento per giusta causa (art. 2119 c.c.) potrà essere comminata per mancanze così gravi da far venir meno il rapporto fiduciario con la società e non consentire, pertanto, la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro, quali a titolo esemplificativo e non tassativo:

- violazione dei principi di comportamento e delle procedure aventi rilevanza esterna e/o elusione fraudolenta degli stessi, realizzata con un comportamento diretto alla commissione di un reato compreso fra quelli previsti nel Decreto Legislativo per il quale sia stato avviato;
- violazione e/o elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalle procedure ovvero mediante l'impedimento ai soggetti preposti e all'OdV del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione.

f) LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO CON PREAVVISO

Il licenziamento per giustificato motivo, in accordo a quanto previsto dall'art. 3 della legge 604/1966, dell'art. 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e della legge 11 maggio 1990, n. 108, si applica nei casi di:

- violazioni o comunque mancato rispetto, con colpa grave o con dolo e causando danno alla Società, dei principi di comportamento e dei protocolli previsti nel Modello 231/2001 e delle procedure da esso richiamate che ne costituiscono parte integrante;
- commissione con grave negligenza o con dolo di una infrazione di tale rilevanza da integrare in via ragionevolmente concreta gli estremi di una delle fattispecie di illecito previste dal d.lgs. 231/2001 prescindendo da eventuali procedimenti anche a carico dell'Ente.

Qualora il lavoratore sia incorso in una delle mancanze passibili di licenziamento, la Società potrà disporre la sospensione cautelare del lavoratore con effetto immediato. Nel caso in cui la Società decida di procedere al licenziamento, lo stesso avrà effetto dal giorno in cui ha avuto inizio la sospensione cautelare.

I provvedimenti disciplinari descritti sono applicati, in ragione della gravità, anche nei casi di specifiche violazioni delle misure atte ad assicurare la riservatezza e le forme di tutela previste dai sistemi di violazione delle segnalazioni.

6.4 DIRIGENTI

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, lettera b) e dell'art. 7 del d.lgs. 231/2001 e delle vigenti norme di legge e di contratto, le sanzioni indicate nel presente punto potranno essere applicate, tenuto conto dei criteri generali di irrogazione, anche nei confronti dei dirigenti. Le sanzioni potranno essere applicate nel caso di violazioni consistenti nelle seguenti fattispecie di violazioni (elenco a titolo esemplificativo e non tassativo):

- mancato rispetto dei principi di comportamento e delle procedure previste nel Modello;

- mancata o non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione e di controllo degli atti relativi alle procedure in modo da impedire la trasparenza e verificabilità della stessa;
- violazioni e/o elusioni del sistema di controllo poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalle procedure ovvero nell'impedimento ai soggetti preposti e all'OdV del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione;
- inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e al sistema delle deleghe, ad eccezione dei casi di estrema necessità e di urgenza, di cui dovrà essere data tempestiva informazione al superiore gerarchico;
- omessa supervisione, controllo e vigilanza da parte dei superiori gerarchici sui propri sottoposti circa la corretta e l'effettiva applicazione dei principi di comportamento e delle procedure indicate nel Modello;
- inosservanza dell'obbligo di informativa all'OdV e/o al diretto superiore gerarchico circa eventuali violazioni del Modello poste in essere da altri dipendenti, di cui si abbia prova diretta e certa;
- se di competenza, nella mancata formazione e/o nel mancato aggiornamento e/o nella omessa comunicazione al personale operante nell'ambito dei processi regolati dalle procedure/protocolli;
- violazione delle misure di tutela previste in favore di chi effettua segnalazioni riguardanti comportamenti eventualmente non conformi al Modello 231 in vigore;
- accesso ai sistemi di segnalazione da parte di chi con dolo o colpa grave, accertati in sede di giudizio anche solo di primo grado, segnala fatti che si dovessero rivelare infondati.

La commissione degli illeciti disciplinari è sanzionata – nei casi di maggiore gravità delle inosservanze e tenuto conto della particolare natura fiduciaria del rapporto di lavoro e della natura direttiva verso dipendenti sottoposti gerarchicamente - con i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) licenziamento con preavviso;
- b) licenziamento senza preavviso (per giusta causa).

Ove i dirigenti siano muniti di procura con potere di rappresentare all'esterno la Società, l'irrogazione delle predette sanzioni comporterà anche la revoca della procura stessa.

a) LICENZIAMENTO CON PREAVVISO

La sanzione del licenziamento con preavviso potrà essere comminata nei casi di violazioni gravi dei principi di comportamento e delle procedure previste dal Modello anche se da esse non sia emersa una applicazione a carico dell'Ente delle misure previste dal d.lgs.231/2001.

b) LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO (PER GIUSTA CAUSA)

La sanzione del licenziamento senza preavviso (ai sensi dell'art. 2119 c.c.) potrà essere comminata nei casi da cui derivi una lesione del rapporto di fiducia tale da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro, quali a titolo esemplificativo e non tassativo:

- la violazione dei principi di comportamento e delle procedure aventi rilevanza esterna e/o l'elusione fraudolenta degli stessi realizzata con un comportamento espressamente diretto alla commissione di un reato compreso fra quelli previsti nel Decreto Legislativo;
- la violazione e/o l'elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalle procedure ovvero mediante l'impedimento ai soggetti preposti e all'OdV del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione.

Qualora il dirigente sia incorso in una delle mancanze passibili di licenziamento la Società potrà disporre la sospensione cautelare con effetto immediato. Nel caso in cui la Società decida di procedere al licenziamento, questo avrà effetto dal giorno in cui ha avuto inizio la sospensione cautelare.

I provvedimenti disciplinari descritti sono applicati, in ragione della gravità, anche nei casi di specifiche violazioni delle misure atte ad assicurare la riservatezza e le forme di tutela previste dai sistemi di violazione delle segnalazioni.

6.5 SOGGETTI APICALI NON AMMINISTRATORI

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di un soggetto apicale non amministratore, l'Organismo di Vigilanza dovrà tempestivamente informare dell'accaduto il Consiglio di Amministrazione, alle cui riunioni partecipa il Collegio Sindacale, la cui composizione attualmente coincide con quella dell'Organismo di Vigilanza. Il Consiglio di Amministrazione valuterà le azioni disciplinari esercitabili in base al rapporto di lavoro intercorrente con la Società e nel rispetto delle procedure di legge, in quanto applicabili.

6.6 AMMINISTRATORI

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza dovrà tempestivamente informare dell'accaduto il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale²² della Società e il Comitato Rischi della controllante Banca Mediolanum S.p.A. Spetta al Collegio Sindacale comunicare alle specifiche Autorità competenti le eventuali irregolarità verificatesi.

In base alla gravità dell'infrazione e su conforme decisione del Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, potranno essere applicate misure di tutela, nell'ambito di quelle previste dalla vigente normativa, ivi compresa la revoca della delega e/o dell'incarico conferiti al soggetto. Nei casi più gravi, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, potrà proporre all'Assemblea degli Azionisti di procedere anche alla revoca della carica. Indipendentemente dall'applicazione della sanzione è fatta, comunque, salva la facoltà della Società di proporre le azioni di responsabilità e/o risarcitorie.

Nel caso di violazioni attuate da un soggetto di cui al presente paragrafo che rivesta la qualifica di lavoratore subordinato, verranno applicate le sanzioni stabilite dal Consiglio di

²² La cui composizione, come detto, coincide con quella dell'Organismo di Vigilanza.

Amministrazione, fatta salva in ogni caso l'applicabilità delle diverse azioni disciplinari esercitabili in base al rapporto di lavoro subordinato intercorrente con la Società e nel rispetto delle procedure di legge, in quanto applicabili.

6.7 SINDACI²³

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di uno o più Sindaci, i membri dell'Organismo di Vigilanza, anche in via disgiunta, dovranno tempestivamente informare dell'accaduto tutti i membri del Collegio Sindacale ed il Consiglio di Amministrazione. I soggetti destinatari dell'informativa dei componenti dell'Organismo di Vigilanza che si siano in tal senso attivati, potranno assumere, secondo quanto previsto dallo Statuto, gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea degli Azionisti, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

6.8 COMPONENTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Nell'esercizio delle proprie mansioni, i componenti dell'Organismo sono tenuti ad attenersi a rigorosi principi di diligenza e perizia professionale, la cui violazione – se e in quanto suscettibile di tradursi nell'incapacità di individuare, e conseguentemente eliminare, violazioni del Modello e, nei casi più gravi, perpetrazione di reati – potrà comportare l'applicazione – in ragione della gravità dell'infrazione e su conforme decisione del Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale²⁴ – delle misure di tutela previste dalle vigenti disposizioni civilistiche e contrattuali che regolano il mandato professionale conferito, ivi compresa la revoca dell'incarico e l'azione di responsabilità per danni.

6.9 MISURE NEI CONFRONTI DI TERZI²⁵

Ogni comportamento attuato dai soggetti di cui al presente paragrafo che, in contrasto con il presente Modello, sia suscettibile di comportare il rischio di commissione di uno degli illeciti cui è applicabile il Decreto, determinerà, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di convenzione, la risoluzione anticipata del rapporto contrattuale, fatta ovviamente salva l'ulteriore riserva di risarcimento qualora da tali comportamenti derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione da parte dell'Autorità Giudiziaria delle sanzioni previste dal Decreto.

²³ La trattazione distinta del ruolo di Sindaco e membro dell'OdV è riportata per ragioni sistematiche.

²⁴ Ove risulti utile considerata la composizione coincidente con quella dell'Organismo di Vigilanza.

²⁵ Per una definizione della categoria "Terzi", si rimanda alla nota 5 contenuta nel Paragrafo 2.3.

8 APPENDICE 1 – Tabella sintetica dei reati previsti dal d.lgs.231/01

Aggiornamento al 30 aprile 2025 - Tabella 1/5

Rif. Art. d.lgs. 231/01	Data di Introduzione	Descrizione del Reato	Legge di introduzione/ modifica
24 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture	04/07/2001	- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.) - Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter c.p.) - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche da parte dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 640 bis c.p.) - Frode informatica in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 640 ter c.p.)	Art. modificato dalla L. 161/2017, D.Lgs. 14 luglio 2020, 75, dalla L. n. 3/2019 e dal D.L. 13/2022
	30/07/2020	- Frode nelle pubbliche forniture in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 356 c.p.) - Frode in danno del Fondo europeo agricolo (art. 2 Legge n. 898/1986)	D.Lgs. 14/7/2020, n. 75
	10/10/2023	-Turbata liceità degli incanti (art. 353 c.p.) - Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.)	Art. introdotto dalla L. n. 137 del 09/10/2023 (conversione in Legge del D.L. 10/08/2023 n.105)
	04/07/2001	- Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 640 c. 2 n. 1 c.p.)	Art. modificato dalla L. 161/2017, D.Lgs. 14 luglio 2020, 75, dalla L. n. 3/2019, dal D.L. 13/2022 e dalla L. 90/2024
24 bis - Delitti informatici e trattamento illecito di dati	05/04/2008	- Documenti informatici (art. 491 bis c.p.) - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinques c.p.) - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinques c.p.) - Delitti di cui all'art. 1, comma 11, D.L. n. 105/2019 (violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica)	Art. introdotto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48 e modificato dal D.Lgs. n. 7 e D.Lgs. n. 8 del 2016, successivamente modificato dal D.L. n. 105 del 2019
	17/07/2024	- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.) - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art.615 quater c.p.) - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.) - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinques c.p.) - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.) - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.) - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)	Art. Art. introdotto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48 e modificato dal D.Lgs. n. 7 e D.Lgs. n. 8 del 2016, dalla L. n. 238/2021 e dalla L. n. 90/2024
		-Estorsione mediante delitti informatici (art. 629 c.p.) - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico	Art. introdotto dalla L. n. 90/2024
	09/10/2024	- Legge sulla protezione del diritto d'autore (art. 174-sexiea L.n.633/1941)	Art. introdotto dalla L. n. 143/2024
24 ter - Delitti di criminalità organizzata	08/08/2009	- Associazione per delinquere (art. 416 c. 6 c.p.) - Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416 bis c.p.) - Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.) - Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.) - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR 309/90) - Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (art. 416-bis.1 c.p.) - Associazione per delinquere (art. 416 c.p. escluso c. 6) - Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407 c. 2 lettera a) numero 5 c.p.p.)	Art. introdotto dalla L. 15 lug. 2009, n. 94, art. 2, co. 29 e modificato ai sensi della legge n. 69/2015 e n. 238/2016

Aggiornamento al 31 marzo 2025 - Tabella 2/5

Rif. Art. d.lgs. 231/01	Data di Introduzione	Descrizione del Reato	Legge di introduzione/modifica
25 - Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	04/07/2001	<ul style="list-style-type: none"> - Concussione (art. 317 c.p.) - Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) - Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) - Circostranze aggravanti (art. 319 bis c.p.) - Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.) - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) - Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) 	Modifiche apportate a vari articoli dalla L. 190/2012, successivamente dalla L. 69/2015 e dal D.Lgs. n. 75/2020.
	28/11/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Induzione indebita a dare o promettere utilità (319 quater c.p.) 	Art. introdotto dalla L. 6/11/2012, n. 190
	31/01/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.) 	Art. introdotto dalla L. 9/01/2019, n. 3
	30/07/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Peculato (art. 314 c. 1 c.p.) - Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) 	Art. introdotto dal D.Lgs. 14/7/2020, n. 75
	04/07/2001	<ul style="list-style-type: none"> - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) 	Art. modificato dal D.L. n.92/2024
	08/08/2024	Indebita destinazione di denaro o cose mobili	Art. introdotto dalla L. n.112/2024
25 bis - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	27/09/2001	<ul style="list-style-type: none"> - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 463 c.p.) - Alterazione di monete (art. 464 c.p.) - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 465 c.p.) - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 467 c.p.) - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 469 c.p.) - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.) - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.) - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.) 	Art. introdotto dal D.L. 25 set. 2001 n. 360, art. 6, D.L. convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001; modifiche agli artt. 463 c.p. e 461 c.p. apportate dal D.lgs. 125/16
	15/08/2009	<ul style="list-style-type: none"> - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.) - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) 	Art. integrato dalla Legge 23 Lug. 2009, n.99, art.15
25 bis.1 - Delitti contro l'industria e il commercio	15/08/2009	<ul style="list-style-type: none"> - Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.) - Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.) - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.) - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.) - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.) - Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.) - Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.) 	Art. introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art. 15
	15/08/2009	<ul style="list-style-type: none"> - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) 	Art. introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15 e modificato dalla Legge n.208/2023
25 ter - Reati societari	16/4/2002	<ul style="list-style-type: none"> - False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) - Impedito controllo (art. 2625 c.2 c.c.) - Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.) - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.) - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.) - Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) 	Art. introdotto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3, e modificato dalla L. 69/2015
	12/1/2006	<ul style="list-style-type: none"> - Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.) 	Art. introdotto dalla L. 28 dic. 2005, n. 262, art. 31
	16/4/2002	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.) - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.) - Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.) - Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.1 e c.2 c.c.) 	Art. introdotto dal D.Lgs. 11 apr. 2002 n. 61, art. 3
	28/11/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Corruzione tra privati (art. 2635 c.c., 3° comma) - Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c., 1° comma) 	Art. introdotto dal L. 6/11/2012, n. 190 e modificato dal D.Lgs. 38/2017
	14/6/2015	<ul style="list-style-type: none"> - False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) - Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.) 	Art. introdotto dalla L. 69/2015
	2/3/2023	<ul style="list-style-type: none"> - False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023) 	Art. introdotto dal D.Lgs. 19/2023

Aggiornamento al 31 marzo 2025 - Tabella 3/5

Rif. Art. d.lgs. 231/01	Data di Introduzione	Descrizione del Reato	Legge di introduzione/modifica
25 quater - Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali	28/1/2003	<ul style="list-style-type: none"> - Associazioni sovversive (art. 270 c.p.) - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale od eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.) - Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.) - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.) - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.) - Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.1 c.p.) - sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.) - Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.) - Attentato per finalità terroristiche od eversione (art. 280 c.p.) - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.) - Atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.) - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.) - Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.) - Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.) - Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.) - Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.) - Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.) - Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (art. 1 L. 342/1976) - Danneggiamento delle installazioni a terra (art. 2 L. 342/1976) - Sanzioni (art. 3 L. 422/1989) - Pentimento operoso (art. 5 D.L. 625/1979) - art. 2 Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo (New York, 9/12/1999) 	Art. introdotto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3
	17/4/2015	-Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1)	Art. introdotto dal D.L. n. 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 43/2015
	06/04/2018	- Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.) - Sequestro di persona a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.)	Art. introdotto dal D.Lgs. n.21/2018
25 quater.1 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	02/02/2006	- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.)	Art. introdotto dalla L. 9 gennaio 2006 n. 7, art. 8
25 quinquies - Delitti contro la personalità individuale	7/9/2003	<ul style="list-style-type: none"> - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.) - Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.) - Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.) - Pornografia virtuale (art. 600 quater.1 c.p.) - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.) - Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.) - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.) 	Art. introdotto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5 e modificato dalla L. 199/2016
	06/04/2018	- Tratta di persone (art. 601 c.p.)	Art. modificato dal D.Lgs. n.21/2018
	23/12/2021	- Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.) - Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.)	Art. modificato dalla L. n. 238/2021
25 sexies - Reati di abuso di mercato	12/5/2005	<ul style="list-style-type: none"> - Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF) - Manipolazione del mercato (art. 185 TUF) 	Art. introdotto dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9 c. 3 e modificato dalla Legge n. 238/2021
25 septies - Reati di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	25/8/2007	<ul style="list-style-type: none"> - Omicidio colposo (art. 589 c.p.) - Lesioni personali colpose (art. 590 c.3 c.p.) 	Art. introdotto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9, modificato dal D. lgs. 81/08 e dalla L. n. 3/2018
	29/12/2007	<ul style="list-style-type: none"> - Ricettazione (art. 648 c.p.) - Riciclaggio (art. 648 bis c.p.) - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.) 	Art. introdotto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3 e dal D.Lgs. 195/2021
25 octies - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	01/01/2015	- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)	Art. introdotto dalla L. 186/14 e dal D.Lgs. 195/2021
	14/12/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.) - Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.) - Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.) - Altre fattispecie 	Art. introdotto dal D.Lgs. 184/2021
Art. 25-octies.1 - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori	10/10/2023	- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.)	Art. introdotto dalla L. n. 137 del 09/10/2023 (conversione in Legge del D.L. 10/08/2023 n.105) e modificato dalla L. 19/2024

Aggiornamento al 31 marzo 2025 - Tabella 4/5

Rif. Art. d.lgs. 231/01	Data di Introduzione	Descrizione del Reato	Legge di introduzione/modifica
25 novies - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	15/8/2009	- Messa a disposizione del pubblico di un'opera dell'ingegno protetta (art. 171 Legge 633/1941) - Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore (art. 171 bis Legge 633/1941) - Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, del contenuto di una banca dati in violazione delle disposizioni previste dal diritto d'autore (art. 171 bis Legge 633/1941) - Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contra segno o falsa dichiarazione (art. 171 septies Legge 633/1941) - Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato sia digitale (art. 171 octies Legge 633/1941)	Art. introdotto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99, art. 15
	15/8/2009	- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171 ter Legge 633/1941)	Art. introdotto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99, art. 15 e modificato dalla L. n.93/2023
25 decies - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria	15/8/2009	- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)	Art. introdotto dalla L. 3 agosto 2009 n. 116, art. 4 e poi modificato dal d.lgs. 121/2011, art. 2, c.1
25 undecies - Reati ambientali	16/8/2011	- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art.727 bis c.p.) - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art.733 bis c.p.) - Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137) - Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6) - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art.250 D.lgs 152/06) - Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (art.257 D.lgs 152/06) - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art.258 D.lgs 152/06) - Traffico illecito di rifiuti (art.259 D.lgs 152/06) - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art.260 bis D.lgs 152/06) - Superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria (art.279 D.lgs 152/06) - Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive (art. 3 Legge 549/93) - Inquinamento doloso provocato da navi (art.8 D.lgs 202/07) - Inquinamento colposo provocato da navi (art.9 D.lgs 202/07)	Art. introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011.
	29/5/2015	- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.) - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.) - Circostanze aggravanti (art. 452-octies, c.p.)	Art. introdotto dalla L. 22/05/2015 n.68
	06/04/2018	- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.)	Art. introdotto dal D.lgs. 1 marzo 2018, n. 21
	10/10/2023	- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) - Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)	Art. introdotto dalla L. 22/05/2015 n.68 e modificato dalla L. n. 137 del 09/10/2023 (conversione in Legge del D.L. 10/08/2023 n.105)
25 duodecies - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	09/08/2012	- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 22 c. 12 bis del D.lgs. 286/98 - Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)	Art. introdotto dal d.lgs. n. 109 del 16 luglio 2012.
	19/11/2017	- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (rt. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998)	Art. introdotto dalla L. 16/1/2017 art. 30 e modificato dal D.L. 20/2023
25 terdecies - Razzismo e xenofobia	6/4/2018	- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.)	Art. introdotto dalla Legge 16/7/2017 e modificato dal D. Lgs. 21/2018
25 quaterdecies - Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati	17/5/2019	- Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989) - Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989)	Art. introdotto dalla L. 3 maggio 2019, n. 39, art. 5

Aggiornamento al 31 marzo 2025 - Tabella 5/5

Rif. Art. d.lgs. 231/01	Data di Introduzione	Descrizione del Reato	Legge di introduzione/modifica
25 quinquiesdecies - Reati tributari	25/12/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs. 74/2000) - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. 74/2000) - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. 74/2000) - Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. 74/2000) - sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.lgs. 74/2000) 	Art. introdotto dal D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito in Legge 19 dicembre 2019, n. 157
	30/07/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. 74/2000) - Omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs. 74/2000) quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri commessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione Europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro. 	Art. introdotto dal d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75 e modificato dal d.lgs. 156/2022.
	30/07/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Indebita compensazione (art. 10-quater D.lgs. 74/2000) quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri commessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione Europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro. 	Art. introdotto dal d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75 e modificato dal d.lgs. 156/2022 e dal d.lgs. 87/2024
25 sexiesdecies - Contrabbando	30/07/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Diritti doganali e diritti di confine (art. 27 D.Lgs. n.141 del 26 settembre 2024) - Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 D.Lgs. n.141 del 26 settembre 2024) - Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 D.Lgs. n.141 del 26 settembre 2024) - Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 D.Lgs. n.141 del 26 settembre 2024) - Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 D.Lgs. n.141 del 26 settembre 2024) - Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 D.Lgs. n.141 del 26 settembre 2024) - Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 D.Lgs. n.141 del 26 settembre 2024) - Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84 D.Lgs. n.141 del 26 settembre 2024) - Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (art. 85 D.Lgs. n.141 del 26 settembre 2024) - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 D.Lgs. n.141 del 26 settembre 2024) - Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 88 D.Lgs. n.141 del 26 settembre 2024) - Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca (art. 94 D.Lgs. n.141 del 26 settembre 2024) 	Art. introdotto dal d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75 e modificato dalla L. 141/2024
25 septiesdecies - Delitti contro il patrimonio culturale	23/03/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.) - Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.) - Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.) - Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.) - Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.) - Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.) - Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.) - Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.) 	Art. introdotto dalla L. n. 22/2022
		<ul style="list-style-type: none"> - Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.) 	Art. introdotto dalla L. n. 22/2022 e modificato dalla L. 06/2024
25 duodecies - Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	23/03/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.) - Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.) 	Art. introdotto dalla L. n. 22/2022
Reati Transnazionali	12/4/2006	<ul style="list-style-type: none"> - Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) - Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.) - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater DPR43/73) - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/90) - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 c.3, c.3 bis, c.3 ter e c.5 D.Lgs. 286/1998) - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.) - Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) 	Art. introdotto dalla Legge 16 marzo 2006, n. 146, art.10

8.1 CATALOGO DEI REATI PRESUPPOSTO E DELLE RELATIVE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI CUI AL D.LGS.231/2001

aggiornato al 31 marzo 2025

8.1.1 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Art. 24)

Art. 316-bis c.p. (Malversazione a danno dello Stato)

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dall'Unione europea contributi, sovvenzioni finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità prevista, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Art. 316-ter c.p. (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato)

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da un anno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri³⁵. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a € 100.000³⁶.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,00 a € 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Art. 356 c.p. (Frode nelle pubbliche forniture)

Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a € 1.032.

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

Art. 640, comma 2, n. 1 c.p. (Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico)³⁷

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea³⁸ o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.

2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5;

2-ter) se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste secondo comma, a eccezione di quella di cui al numero 2-ter.

³⁵ Periodo aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. l), l. 9 gennaio 2019, n. 3, in vigore dal 31 gennaio 2019.

³⁶ Periodo aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, in vigore dal 30 luglio 2020.

³⁷ Il reato presupposto è solo quello indicato al punto 1 del comma 2 (sottolineato). Per completezza e maggiore comprensione, si è provveduto ad inserire l'intero articolo del Codice penale.

³⁸ L'art. 1, comma 1, lett. e), d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, in vigore dal 30 luglio 2020, ha inserito le parole «o dell'Unione europea» dopo le parole: «ente pubblico».

Art. 640-bis c.p. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea³⁹.

Art. 640-ter c.p. (Frode informatica)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00.

a pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da € 600 a € 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7⁴⁰.

Art. 2 Legge 23 dicembre 1986, n. 898 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo)

Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del Codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000⁴¹. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.

Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.

Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al comma 1, si osservano le disposizioni contenute negli articoli 240-bis e 322-ter del codice penale, in quanto compatibili.

Art. 353 c.p. (Turbata liceità degli incanti)

Chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni ovvero ne allontana gli offerenti è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

³⁹ Comma modificato dall'art. 30, comma 1, L. 17 ottobre 2017, n. 161, che ha sostituito le parole «da due a sette anni» alle parole «da uno a sei anni».

⁴⁰ Comma modificato dall'art. 9, comma 1, d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, che ha sostituito le seguenti parole: «taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età e numero 7» alle parole «un'altra circostanza aggravante».

⁴¹ Comma modificato dall'articolo 6, comma 1, del d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata ma sono ridotte alla metà.

Art. 353-bis c.p. (Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

8.1.2 DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (Art. 24-bis)

491-bis (Documenti informatici)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

615-ter (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico)

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da due a dieci anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione tre a cinque dieci anni e da tre quattro a otto dodici anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

615-quater (Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da due anni a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1.

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma

617-quater (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche)

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;

3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

617-quinquies (Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche)

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 2), la pena è della reclusione da due a sei anni.

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 1), la pena è della reclusione da tre a otto anni.

629 c.p. (Estorsione mediante reati informatici)

Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.

La pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628.

Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità.

617-sexies (Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso, con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617quater.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa.

635-bis (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

635-ter (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3.

635-quater (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.

635-quater.1 (Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico)

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329. La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.

635-quinquies (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità)

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

640-quinquies (Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica)

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

Delitti di cui all'art. 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105 (violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica)

Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Art. 174-sexies - Legge 22 aprile 1941, n. 633

1. I prestatori di servizi di accesso alla rete, i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell'informazione, ivi inclusi i fornitori e gli intermediari di Virtual Private Network (VPN) o comunque di soluzioni tecniche che ostacolano l'identificazione dell'indirizzo IP di origine, gli operatori di content delivery network, i fornitori di servizi di sicurezza internet e di DNS distribuiti, che si pongono tra i visitatori di un sito e gli hosting provider che agiscono come reverse proxy server per siti web, quando vengono a conoscenza che siano in corso o che siano state compiute o tentate condotte penalmente rilevanti ai sensi della presente legge, dell'articolo 615-ter o dell'articolo 640-ter del codice penale, devono segnalare immediatamente all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria tali circostanze, fornendo tutte le informazioni disponibili.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono designare e notificare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni un punto di contatto che consenta loro di comunicare direttamente, per via elettronica, con l'Autorità medesima ai fini dell'esecuzione della presente legge. I soggetti di cui al comma 1 che non sono stabiliti nell'Unione europea e che offrono servizi in Italia devono designare per iscritto, notificando all'Autorità il nome, l'indirizzo postale e l'indirizzo di posta elettronica, una persona fisica o giuridica che funga da rappresentante legale in Italia e consenta di comunicare direttamente, per via elettronica, con l'Autorità medesima ai fini dell'esecuzione della presente legge.

3. Fuori dei casi di concorso nel reato, le omissioni della segnalazione di cui al comma 1 e della comunicazione di cui al comma 2 sono punite con la reclusione fino ad un anno. Si applica l'articolo 24- bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

8.1.3 DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

(Art. 24-ter)

Art. 416, sesto comma 6 c.p. (Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, alla tratta di persone o all'acquisto e alienazione di schiavi)

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma⁴².

Art. 416, escluso comma 6 c.p. (Associazione per delinquere (escluso comma 6))

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Art. 416-bis c.p. (Associazioni di tipo mafioso anche straniere e delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal medesimo articolo, ovvero per agevolare tali associazioni)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Art. 416-ter c.p. (Scambio elettorale politico-mafioso)

⁴² Comma così modificato dall'articolo 2, comma 1, della l. 11 dicembre 2016, n. 236.

Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.

Art. 630 c.p. (Sequestro di persona a scopo di estorsione)

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

Art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del Codice penale.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

7-bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto⁴³.

⁴³ Comma inserito dall'articolo 4, comma 1, lettera b), del d.lgs. 29 ottobre 2016, n. 202.

8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Art. 407, comma 2, lettera a), numero 5) c.p.p.

5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Art. 416-bis.1 c.p. - (Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose)

Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

Per i delitti di cui all'articolo 416-bis e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.

Nei casi previsti dal terzo comma non si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma.

8.1.4 REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Art. 25)

Art. 314, primo comma 1, c.p. (Peculato)*

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

*Fattispecie rilevante ex d.lgs. 231/2001 quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Art. 314-bis c.p. (Indebita destinazione di denaro o cose mobili)

Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000.

Art. 316 c.p. (Peculato mediante profitto dell'errore altrui)*

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000⁴⁴.

*Fattispecie rilevante ex d.lgs. 231/2001 quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Art. 317 c.p. (Concussione)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Art. 318 c.p. (Corruzione per l'esercizio della funzione)

Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni⁴⁵.

Art. 319 c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio)

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Art. 319-bis c.p. (Circostanze aggravanti)

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi⁴⁶.

Art. 319-ter c.p. (Corruzione in atti giudiziari)

⁴⁴ Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, in vigore dal 30 luglio 2020.

⁴⁵ Le parole «da tre a otto anni» sono state sostituite alle parole «da uno a sei anni» dall'art. 1, comma 1, lett. n), l. 9 gennaio 2019, n. 3, in vigore dal 31 gennaio 2019.

⁴⁶ Articolo modificato dall'art. 29, comma 7, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv., con modif., in l. 30 luglio 2010, n. 122, che ha aggiunto, alla fine, le parole «nonché il pagamento o il rimborso di tributi».

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Art. 319-quater (Induzione indebita a dare o promettere utilità)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000⁴⁷.

Art. 320 c.p. (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio)

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

Art. 321 c.p. (Pene per il corruttore)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

Art. 322 c.p. (Istigazione alla corruzione)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Art. 322-bis c.p. (Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri)

Le disposizioni degli articoli 314, 314-bis, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

⁴⁷ L'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, in vigore dal 30 luglio 2020, ha aggiunto le parole «ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000», dopo le parole «tre anni».

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali⁴⁸;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali⁴⁹;

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione⁵⁰.

Le disposizioni degli articoli 319 quater secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali⁵¹.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Art. 346-bis c.p. (Traffico di influenze illecite)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319 ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altr'utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altr'utilità economica.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altr'utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.

La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

⁴⁸ Numero aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. o), n. 2, l. 9 gennaio 2019, n. 3, in vigore dal 31 gennaio 2019.

⁴⁹ Numero aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. o), n. 2, l. 9 gennaio 2019, n. 3, in vigore dal 31 gennaio 2019.

⁵⁰ Numero inserito dall'art. 1, comma 1, lett. d), d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, in vigore dal 30 luglio 2020.

⁵¹ Le parole «qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria» sono state soppresse dall'art. 1, comma 1, lett. o), n. 3, l. 9 gennaio 2019, n. 3, in vigore dal 31 gennaio 2019.

8.1.5 REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

(Art. 25-bis)

Art. 453 c.p. (Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate)

È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516,00 a € 3.098,00:

- 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
- 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
- 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni. La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.

Art. 454 c.p. (Alterazione di monete)

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00.

Art. 455 c.p. (Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate)

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà.

Art. 457 c.p. (Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede)

Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00.

Art. 459 c.p. (Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati)

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, s'intendono per "valori di bollo" la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Art. 460 c.p. (Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo)

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto, non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 309,00 a € 1.032,00.

Art. 461 c.p. (Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata)

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103,00 a euro 516,00. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

Art. 464 c.p. (Uso di valori di bollo contraffatti o alterati)

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516,00.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

Art. 473 c.p. (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni)

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera i marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 474 c.p. (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi)

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

8.1.6 DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO **(Art. 25-bis.1)**

Art. 513 c.p. (Turbata libertà dell'industria o del commercio)

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Art. 513-bis c.p. (Illecita concorrenza con minaccia o violenza)

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Art. 514 c.p. (Frodi contro le industrie nazionali)

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

Art. 515 c.p. (Frode nell'esercizio del commercio)

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

Art. 516 c.p. (Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Art. 517 c.p. (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci)

Chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a ventimila euro.

Art. 517-ter c.p. (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale)

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 517-quater c.p. (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari)

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

8.1.7 REATI SOCIETARI

(Art. 25-ter)

Art. 2621 c.c. (False comunicazioni sociali)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Art. 2621-bis c.c. (Fatti di lieve entità)

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Articolo 2621-ter c.c. (Non punibilità per particolare tenuità)

Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del Codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis.

Art. 2622 c.c. (False comunicazioni sociali delle società quotate)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Art. 2623 c.c. sostituito dall'art. 173-bis d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Falso in prospetto)

(Abrogato dall'articolo 34, comma 2, della Legge 28 dicembre 2005 n. 262 e sostituito dall'art. 173-bis d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58).

Art. 2624 c.c. sostituito dall'art.27 del d.lgs. 39/2010 (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione)

(Abrogato dall'articolo 37, comma 34, del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e sostituito dall'art.27 del d.lgs. 39/2010).

Art. 2625 comma 2 c.c. e art. 29 d.lgs. 39/2010 (Impedito controllo)

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

1. I componenti dell'organo di amministrazione che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di revisione legale sono puniti con l'ammenda fino a settantacinquemila euro.

2. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno ai soci o a terzi, si applica la pena dell'ammenda fino a settantacinquemila euro e dell'arresto fino a diciotto mesi.

3. Nel caso di revisione legale di enti di interesse pubblico o di enti sottoposti a regime intermedio, le pene di cui ai commi 1 e 2 sono raddoppiate.

4. Si procede d'ufficio

Art. 2626 c.c. (Indebita restituzione dei conferimenti)

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Art. 2627 c.c. (Illegale ripartizione degli utili e delle riserve)

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Art. 2628 c.c. (Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante)

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Art. 2629 c.c. (Operazioni in pregiudizio dei creditori)

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2629-bis c.c. (Omessa comunicazione del conflitto d'interessi)

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre

2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma⁵², è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Art. 2632 c.c. (Formazione fittizia del capitale)

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Art. 2633 c.c. (Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori)

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2635 c.c. (Corruzione tra privati)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altre utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà [cagionando documento], sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altre utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

Art. 2635-bis c.c. (Istigazione alla corruzione tra privati)

Chiunque offre o promette denaro o altre utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altre utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Art. 2636 c.c. (Illecita influenza sull'assemblea)

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

⁵² Richiamato qui di seguito.

Art. 2637 c.c. (Aggiotaggio)

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Art. 2638 comma commi 1 e 2 c.c. (Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

. Agli effetti della legge penale, alle autorità e alle funzioni di vigilanza sono equiparate le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE e al regolamento (UE) 2021/23 e alle relative norme attuative.

Art. 54 D.Lgs. 19/2023 (False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare)

Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale.

8.1.8 REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DAL CODICE PENALE E DALLE LEGGI SPECIALI (Art. 25-quater)

Art. 270 c.p. (Associazioni sovversive)

Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni. Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento.

Art. 270-bis c.p. (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico)

Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Art. 270-bis.1 c.p. (Circostanze aggravanti e attenuanti)

Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato. Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo l'aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui al primo comma. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti. Per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, salvo quanto disposto nell'articolo 289 bis, nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia e l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà. Quando ricorre la circostanza di cui al terzo comma non si applica l'aggravante di cui al primo comma. Fuori del caso previsto dal quarto comma dell'articolo 56, non è punibile il colpevole di un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico che volontariamente impedisce l'evento e fornisce elementi di prova determinanti per l'esatta ricostruzione del fatto e per l'individuazione degli eventuali concorrenti.

Art. 270-ter c.p. (Assistenza agli associati)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Art. 270-quater c.p. (Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale)

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro

uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni.

Art. 270-quater.1 c.p. (Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo)

Fuori dai casi di cui agli articoli 270 bis e 270 quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.

Art. 270-quinquies c.p. (Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale)

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies. Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Art. 270-quinquies.1 c.p. (Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo)

Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte.

Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Art. 270-quinquies.2 c.p. (Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro)

Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.

Art. 270-sexies c.p. (Condotte con finalità di terrorismo)

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Art. 280 c.p. (Attentato per finalità terroristiche o di eversione)

Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.

Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Art. 280-bis c.p. (Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.

Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.

Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Art. 280-ter c.p. (Atti di terrorismo nucleare)

È punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies:

- 1) procura a sé o ad altri materia radioattiva;
- 2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso.

È punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies:

- 1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare;
- 2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva.

Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.

Art. 289-bis c.p. (Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione)

Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

Art. 289-ter c.p. (Sequestro di persona a scopo di coazione)

Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 289-bis e 630, sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o una

collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Si applicano i commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 289-bis.

Se il fatto è di lieve entità si applicano le pene previste dall'articolo 605 aumentate dalla metà a due terzi.

Art. 302 c.p. (Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo)

Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce (la pena di morte o) l'ergastolo o la reclusione, è punito, se la istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.

Art. 304 c.p. (Cospirazione politica mediante accordo)

Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni.

Per i promotori la pena è aumentata.

Tuttavia la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo.

Art. 305 c.p. (Cospirazione politica mediante associazione)

Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da due a otto anni.

I capi dell'associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Le pene sono aumentate se l'associazione tende a commettere due o più dei delitti sopra indicati.

Art. 306 c.p. (Banda armata: formazione e partecipazione)

Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo, alla pena della reclusione da cinque a quindici anni.

Per il solo fatto di partecipare alla banda armata, la pena è della reclusione da tre a nove anni.

I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Art. 307 c.p. (Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, è punito con la reclusione fino a due anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuatamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Agli effetti della legge penale, s'intendono per prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole.

Art. 1 Legge 10 maggio 1976, n. 342 (Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo)

Chiunque con violenza o minaccia commette un fatto diretto all'impossessamento di un aereo e chiunque con violenza, minaccia o frode commette un fatto diretto al dirottamento o alla distruzione di un aereo è punito con la reclusione da 7 a 21 anni.

La pena è aumentata se l'autore consegue l'intento.

La pena non può essere inferiore a 12 anni di reclusione se dal fatto derivano lesioni personali ai passeggeri ovvero ai membri dell'equipaggio.

Si applica la pena della reclusione da 24 a 30 anni se dal fatto deriva la morte di una o più persone.

Art. 2 Legge 10 maggio 1976, n. 342 (Danneggiamento delle installazioni a terra)

Chiunque al fine di dirottare o distruggere un aereo danneggia le installazioni a terra relative alla navigazione aerea o ne altera le modalità di uso è punito con le pene indicate nell'articolo precedente.

Art. 3 Legge 28 dicembre 1989, n. 422 (Sanzioni)

Chiunque, con violenza o minaccia, si impossessa di una nave o di una installazione fissa ovvero esercita il controllo su di essa è punito con la reclusione da otto a ventiquattro anni.

Alla stessa pena soggiace, se il fatto è tale da porre in pericolo la sicurezza della navigazione di una nave ovvero la sicurezza di una installazione fissa, chiunque:

- a) distrugge o danneggia la nave o il suo carico ovvero l'installazione;
- b) distrugge o danneggia gravemente attrezzature o servizi di navigazione marittima, o ne altera gravemente il funzionamento;
- c) comunica intenzionalmente false informazioni attinenti alla navigazione;
- d) commette atti di violenza contro una persona che si trovi a bordo della nave o della installazione;

Chiunque minaccia di commettere uno dei fatti previsti nelle lettere a), b), e d) del comma 2 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Chiunque, nel commettere uno dei fatti previsti dai commi 1 e 2, cagiona la morte di una persona è punito con l'ergastolo.

Chiunque nel commettere uno dei fatti previsti dai commi 1 e 2, cagiona a ciascuno lesioni personali è punito ai sensi degli articoli 582 e 583 del Codice penale ma le pene sono aumentate.

Quando per le modalità dell'azione e per la tenuità del danno o il fatto è lieve entità, le pene indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte da un terzo a due terzi.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il fatto è previsto come più grave reato da altra disposizione di legge.

Art. 5. D.Lgs. n. 625/1979 (Pentimento operoso)

Fuori del caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 56 del codice penale, non è punibile il colpevole di un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico che volontariamente impedisce l'evento e fornisce elementi di prova determinanti per la esatta ricostruzione del fatto e per la individuazione degli eventuali concorrenti.

Art. 1 D.L. 15 dicembre 1979, n. 625 conv. con mod. nella L. 6 febbraio 1980, n. 15 (Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica)

(Abrogato dall'art. 7, comma 1, lettera f) del 1° marzo 2018).

Art. 2 Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo. (New York 9 dicembre 1999)

1. Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere:

- a) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell'allegato;
- b) ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi.

2. a) Nel depositare il suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, lo Stato Parte che non ha aderito ad un trattato elencato nell'allegato di cui al comma a) del paragrafo 1 del presente articolo può dichiarare che, qualora la presente Convenzione gli sia applicata, tale trattato è considerato non figurare in detto allegato. Tale dichiarazione si annulla non appena il trattato entra in vigore per lo Stato Parte, che ne fa notifica al depositario.

b) Lo Stato Parte che cessa di essere parte ad un trattato elencato nell'allegato, può fare, riguardo a tale trattato, la dichiarazione prevista nel presente articolo.

3. Affinché un atto costituisca reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, non occorre che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per commettere un reato di cui ai commi a) o b) del medesimo paragrafo 1.

4. Commette altresì reato chiunque tenti di commettere reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

5. Commette altresì reato chiunque:

- a) partecipa in quanto complice ad un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo;
- b) organizza la perpetrazione di un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo o dà ordine ad altre persone di commetterlo;
- c) contribuisce alla perpetrazione di uno o più dei reati di cui ai paragrafi 1 o 4 del presente articolo, ad opera di un gruppo che agisce di comune accordo. Tale contributo deve essere deliberato e deve:
 - i) sia mirare ad agevolare l'attività criminale del gruppo o servire ai suoi scopi, se tale attività o tali scopi presuppongono la perpetrazione di un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo;
 - ii) sia essere fornito sapendo che il gruppo ha intenzione di commettere un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

8.1.9 PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (Art. 25-quater 1)

Art. 583-bis c.p. (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

- 1) la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;
- 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

8.1.10 DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE **(Art. 25-quinquies)**

Art. 600 c.p. (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù)

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Art. 600-bis c.p. (Prostituzione minorile)

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Art. 600-ter c.p. (Pornografia minorile)

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
- 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 2.582,00 a € 51.645,00. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.549,00 a € 5.164,00.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

Art. 600-quater c.p. (Detenzione di materiale pornografico)

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000.

Art. 600-quater.1 c.p. (Pornografia virtuale)

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Art. 600-quinquies c.p. (Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile)

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.493,00 a € 154.937,00.

Art. 601 c.p. (Tratta di persone)

È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo⁵³.

Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni⁵⁴.

Art. 602 c.p. (Acquisto e alienazione di schiavi)

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

Art. 603-bis c.p. (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno⁵⁵.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

⁵³ Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. f) del d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21.

⁵⁴ Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. f) del d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21.

⁵⁵ V. l'art. 103, comma 14, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. in l. 17 luglio 2020, n. 77, ai sensi del quale quando i fatti di cui al presente art. 603-bis c.p. sono commessi ai danni di stranieri che hanno presentato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2 dell'art. 103, la pena prevista al primo comma dello stesso art. 603-bis è aumentata da un terzo alla metà.

- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Art. 609-undecies (Adescamento di minorenni)

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

La pena è aumentata: 1) se il reato è commesso da più persone riunite; 2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività; 3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave; 4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.

8.1.11 ABUSI DI MERCATO

(Art. 25-sexies)

Art. 184 d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Abuso di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate)

1. È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da € 20.000,00 a € 3.000.000,00 chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del Reg. (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010.

Art. 185 d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Manipolazione del mercato)

Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 5.000.000,00.

Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014⁵⁶.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Art. 187-bis d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate)⁵⁶

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro cinque milioni chiunque viola il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 596/2014⁵⁷.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il profitto conseguito ovvero le perdite evitate per effetto dell'illecito quando,

⁵⁶ Rubrica sostituita dall'articolo 4, comma 9, lett. a) del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 107.

⁵⁷ Comma sostituito dall'articolo 4, comma 9, lett. b) del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 107.

tenuto conto dei criteri elencati all'articolo 194-bis e della entità del prodotto o del profitto dell'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo⁵⁸.

6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.

Art. 187-ter d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Manipolazione del mercato)

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro cinque milioni chiunque viola il divieto di manipolazione del mercato di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014⁵⁹.

2. Si applica la disposizione dell'articolo 187-bis, comma 5⁶⁰.

4. Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa ai sensi del presente articolo chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato⁶¹.

Art. 15 Reg. UE n. 596/2014 (Divieto di manipolazione del mercato)

Non è consentito effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato.

Art. 14 Reg. UE n. 596/2014 (Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate)

Non è consentito:

- a) abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate;
- b) raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate; oppure
- c) comunicare in modo illecito informazioni privilegiate.

⁵⁸ Comma sostituito dall'articolo 4, comma 9, lett. d) del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 107.

⁵⁹ Comma modificato dall'articolo 39, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successivamente sostituito dall'articolo 4, comma 10, lett. a) del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 107.

⁶⁰ Comma sostituito dall'articolo 4, comma 10, lett. a) del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 107.

⁶¹ Comma sostituito dall'articolo 4, comma 10, lett. c) del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 107.

8.1.12 OMICIDIO COLPOSO O LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO

(Art. 25-septies)

Art. 589 c.p. (Omicidio colposo)

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni⁶².

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni⁶³. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Art. 590 comma 3 c.p. (Lesioni personali colpose)

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309,00.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123,00 a € 619,00; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309,00 a € 1.239,00.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 500,00 a € 2.000,00 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni⁶⁴.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni⁶⁵. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Art. 583 c.p. (Circostanze aggravanti)

La lesione personale è **grave**, e si applica la reclusione da tre a sette anni:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- 2) la perdita di un senso;
- 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita di dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella.

⁶² Le parole «sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle» sono state soppresse dall'art. 1, comma 3, lett. c) l. 23 marzo 2016, n. 41, con effetto a decorrere dal 25 marzo 2016.

⁶³ Comma inserito dall'art. 12, comma 2, l. 11 gennaio 2018, n. 3.

⁶⁴ Comma modificato dall'art. 1, comma 3, lett. e), l. 23 marzo 2016, n. 41 e dall'art. 1, comma 3, lett. f), l. 23 marzo 2016, n. 41, con effetto a decorrere dal 25 marzo 2016.

⁶⁵ Comma inserito dall'art. 12, comma 3, l. 11 gennaio 2018, n. 3.

8.1.13 RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O ALTRA UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

(Art. 25-octies)

Art. 648 c.p. (Ricettazione)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da € 516,00 a € 10.329,00. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000, quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale diritto.

Art. 648-bis c.p. (Riciclaggio)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 648-ter c.p. (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 648-ter.1 c.p. (Autoriciclaggio)

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416.bis.1.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

8.1.14 DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI

(Art. 25 octies.1)

Art. 493-ter c.p. (Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti)

Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

Art. 493-quater c.p. (Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Art. 640-ter c.p. (Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o

telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

Art. 512-bis (Trasferimento fraudolento di valori)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648 648-bis e 648-ter è punito con la reclusione da due a sei anni.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.

Altre fattispecie (art. 25-octies.1, comma 2, del D.Lgs. 231/01)

Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;

b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.

8.1.15 DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (Art. 25-nonies)

Art. 171, primo comma 1, lettera a-bis) Legge 22 aprile 1941, n. 633

Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

Art. 171, terzo comma 3, Legge 22 aprile 1941, n. 633

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Art. 171-bis Legge 22 aprile 1941, n. 633

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati ai sensi della presente legge, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati ai sensi della presente legge riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

Art. 171-ter Legge 22 aprile 1941, n. 633

1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta ((l'apposizione di contrassegno ai sensi della presente legge)), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; ((60))

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Art. 171-septies Legge 22 aprile 1941, n. 633

1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

Art. 171-octies Legge 22 aprile 1941, n. 633

1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati

dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

8.1.16 DELITTI IN MATERIA DI INDUZIONE AL MENDACIO ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (Art. 25-decies)

Art. 377-bis c.p. (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

8.1.17 REATI AMBIENTALI

(Art. 25-undecies)

A. DANNEGGIAMENTO DI UN HABITAT ALL'INTERNO DI UN SITO PROTETTO

Art. 257 c. 1, e c. 2 d.lgs.152/2006 (Bonifica dei siti)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

Art. 452-bis c.p. (Inquinamento ambientale)

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi.

Art. 452-quater c.p. (Disastro ambientale)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Art. 452-quinquies c.p. (Delitti colposi contro l'ambiente)

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Art. 452-octies c.p. (Circostanze aggravanti)

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 (associazione a delinquere) è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis (associazione a delinquere di stampo mafioso) è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del

controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

B. IN MATERIA DI SCARICHI DI ACQUE REFLUE

Art. 137 comma 2 d.lgs. 152/2006 c. 2 (Scarichi senza autorizzazione di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose)

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro⁶⁶.

Art. 137 comma 3 d.lgs. 152/2006 c. 3 (Scarichi effettuati in difformità delle prescrizioni dell'autorizzazione o nonostante la sua sospensione o revoca)

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, o di cui all'articolo 29-quattordicesimo, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni⁶⁷.

Art. 137 comma 5 d.lgs. 152/2006 c. 5 (Scarichi di sostanze pericolose oltre i valori limite)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro⁶⁸.

Art. 137 comma 11 d.lgs. 152/2006 c. 11 (Violazioni dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo fuori dalle ipotesi ammesse dagli artt. 103 e 104)

Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

Art. 137 comma 13 d.lgs. 152/2006 c. 13 (Violazioni dei divieti di scarichi in mare effettuati da navi o aerei di sostanze pericolose previste dalle convenzioni internazionali, salvo che si tratti di scarichi di quantità rapidamente biodegradabili, per i quali sia stata rilasciata una preventiva autorizzazione dalle competenti autorità)

Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

C. IN MATERIA DI RIFIUTI

⁶⁶ Comma modificato dall'articolo 11, comma 2, lett. b), del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

⁶⁷ Comma modificato dall'articolo 11, comma 2, lett. c), del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

⁶⁸ Comma modificato dall'articolo 11, comma 2, lett. d), del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

Art. 256 comma 1 d.lgs. 152/2006 c. 1 (Gestione di rifiuti non autorizzate, in particolare le attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione)

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesquaterdecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi⁶⁹.

Art. 256 comma 3 d.lgs. 152/2006 c. 3 (Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata)

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesquaterdecies, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi⁷⁰.

Art. 256 comma 4 d.lgs. 152/2006 c. 4 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata)

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

Art. 256 comma 5 d.lgs. 152/2006 c. 5 (Attività non consentite di miscelazione di rifiuti)

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

Art. 256 comma 6 d.lgs. 152/2006 c. 6 (Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, per quantitativi superiori a 200 litri o equivalenti)

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con

⁶⁹ Comma così modificato dall'articolo 11, comma 3, lett. a), del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

⁷⁰ Comma così modificato dall'articolo 11, comma 3, lett. b), del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimila cinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

Art. 258 comma c. 4 d.lgs. 152/2006 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)⁷¹

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena dell'articolo 483 del Codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Art. 259 comma c. 1 d.lgs. 152/2006 (Traffico illecito di rifiuti)

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da mille cinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Art. 260 bis commi. 6, c. 7 e c. 8 d.lgs. 152/2006 (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti)

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del Codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del Codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

Art. 452-sexies c.p. (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Art. 452-quaterdecies c.p. (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)

⁷¹ Articolo modificato dall'articolo 2, comma 42, del d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, dall'articolo 35 del d.lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, dall'articolo 1, comma 304, lettera c), della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successivamente sostituito dall'articolo 4, comma 1, del d.lgs. 3 settembre 2020, n. 116, in vigore dal 26.09.2020.

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

D. IN MATERIA DI EMISSIONI ATMOSFERICHE

Art. 279 comma c. 5 d.lgs. 152/2006 (Sanzioni) – viene riportato il testo integrale dell'articolo

1. Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza dell'autorizzazione prevista dagli articoli 269 o 272 ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8 o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8 o comma 11-bis, o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente⁷².

2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione⁷³.

2-bis. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli allegati I, II, III o V alla Parte Quinta, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente. Se le prescrizioni violate sono contenute nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione⁷⁴.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 7, chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro. È soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente, chi non presenta, nei termini previsti, la domanda o la relazione di cui all'articolo 271, comma 7-bis, chi non effettua, nei termini, una delle comunicazioni previste

⁷² Comma sostituito dall'articolo 3, comma 13, del d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128; successivamente modificato dall'articolo 11, comma 4, lett. a), del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 46; dall'articolo 1, comma 1, lett. o), numero 1), del d.lgs. 15 novembre 2017, n. 183 e, da ultimo, dall'articolo 1, comma 1, lett. g), numero 1), del d.lgs. 30 luglio 2020, n. 102, in vigore dal 28.08.2020.

⁷³ Comma sostituito dall'articolo 3, comma 13, del d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128 e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 1, lett. o), numero 2), del d.lgs., 15 novembre 2017, n. 183.

⁷⁴ Comma inserito dall'articolo 1, comma 1, lett. o), n. 3), del d.lgs. 15 novembre 2017, n. 183.

all'articolo 273-bis, comma 6 e comma 7, lettere c) e d), e chi non presenta, nei termini, la domanda prevista all'articolo 273-bis, comma 6⁷⁵.

4. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 8, chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro⁷⁶.

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

6. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a mille trentadue euro.

7. Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a 155.000 euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva⁷⁷.

E. IN MATERIA DI TUTELA DELLE SPECIE ANIMALI O VEGETALI SELVATICHE PROTETTE O HABITAT PROTETTI

Art. 727-bis c.p. (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Art. 733-bis (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto)

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del Codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del Codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

F. IN MATERIA DI VIOLAZIONE DELLE NORME SUL COMMERCIO E SULLA DETENZIONE DI ANIMALI O VEGETALI IN VIA DI ESTINZIONE

⁷⁵ Comma modificato dall'articolo 3, comma 13, del d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, dall'articolo 11, comma 4, lett. b), del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 46 e dall'articolo 1, comma 1, lett. o), n. 4), del d.lgs. 15 novembre 2017, n. 183 e, da ultimo, dall'articolo 1, comma 1, lett. g), n. 2), del d.lgs. 30 luglio 2020, n. 102, in vigore dal 28.08.2020.

⁷⁶ Comma modificato dall'articolo 3, comma 13, del d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128; dall'articolo 11, comma 4, lett. c), del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 46 e, da ultimo, dall'articolo 1, comma 1, lett. g), n. 3), del d.lgs. 30 luglio 2020, n. 102, in vigore dal 28.08.2020.

⁷⁷ Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lett. o), n. 5), del d.lgs. 15 novembre 2017, n. 183.

Art. 1 commi c. 1, e c. 2 Legge 150/1992 (Importazione, esportazione, trasporto ed uso illeciti di specie animali e commercio di piante riprodotte artificialmente)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 15.000,00 a euro 150.000,00 chiunque in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 30.000,00 a euro 300.000,00. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni⁷⁸.

Art. 2 commi c. 1, e c. 2 Legge 150/1992 (Importazione, esportazione, trasporto ed uso illeciti di specie animali e commercio di piante riprodotte artificialmente)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con l'ammenda da euro 20.000,00 a euro 200.000,00 o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

⁷⁸ Comma così sostituito dall'articolo 2, comma 1, lett. b), della Legge 22 maggio 2015, n. 68.

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'Allegato B del Regolamento.

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro 20.000,00 ad euro 200.000,00. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

Art. 3 bis Legge 150/1992 (Falsificazione o alterazione di certificati e licenze e uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali)

1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l) del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al Libro II, Titolo VII, Capo III del Codice penale.

2. In caso di violazione delle norme del Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo.

Art. 6 comma c. 4 Legge 150/1992 (Detenzione di esemplari di mammiferi e rettili) – viene riportato il testo integrale dell'articolo

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, coloro che alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattività compresi nell'elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il prefetto, d'intesa con le autorità sanitarie competenti, può autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della idoneità delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumità pubblica.

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro 15.000,00 a euro 300.000,00⁷⁹.

5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila a euro sessantamila⁸⁰.

6. Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano: a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa; b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'articolo 5-bis, comma 8, non sono sottoposte alla previa verifica di idoneità da parte della commissione.

G. IN MATERIA DI MISURE DI TUTELA DELL'OZONO

⁷⁹ Comma così sostituito dall'articolo 2, comma 4, lett. a), della Legge 22 maggio 2015, n. 68.

⁸⁰ Comma così sostituito dall'articolo 2, comma 4, lett. b), della Legge 22 maggio 2015, n. 68.

Art. 3 comma c. 6 Legge 549/1993 (Divieti concernenti le sostanze lesive dell'ozono stratosferico) – viene riportato il testo integrale dell'articolo

1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.
4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.
5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.
6. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

H. SULL'INQUINAMENTO PROVOCATO DALLE NAVI

Art. 8 commi c. 1, e c. 2 d.lgs. 202/2007 (Inquinamento doloso)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.
2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

Art. 9 commi c. 1, e c. 2 d.lgs. 202/2007 (Inquinamento colposo)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.
2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

8.1.18 REATI TRANSNAZIONALI

Art. 10 Legge n. 146 del 16 marzo 2006 (Responsabilità amministrativa degli enti)

1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.
2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del Codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
- [5. Nel caso di reati concernenti il riciclaggio, per i delitti di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del Codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a ottocento quote.]⁸¹
- [6. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 5 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.]⁸²
7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.
8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.
9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del Codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.
10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Art. 3 Legge n. 146 del 16 marzo 2006 (Definizione di reato transnazionale)

1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:
 - a) sia commesso in più di uno Stato;
 - b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
 - c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
 - d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Art. 416 c.p. (Associazione per delinquere)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e

⁸¹ Comma abrogato dall'articolo 64 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

⁸² Comma abrogato dall'articolo 64 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma⁸³.

Art. 416-bis c.p. (Associazione di tipo mafioso anche straniera)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Art. 377-bis c.p. (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Art. 378 c.p. (Favoreggiamento personale)

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a € 516,00.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

⁸³ Comma così modificato dall'articolo 2, comma 1, della l. 11 dicembre 2016, n. 236.

Art. 291-quater D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri)

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.
2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.
3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.
4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni⁸⁴.
2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.
6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del Codice penale.
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.
- 7-bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto⁸⁵.
8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Art. 12 comma commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del

⁸⁴ Comma così modificato dall'articolo 1, comma 1, lett. c), del d.lgs. 24 marzo 2011, n. 50.

⁸⁵ Comma inserito dall'articolo 4, comma 1, lett. b), del d.lgs. 29 ottobre 2016, n. 202.

quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a € 15.493,00. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà⁸⁶.

⁸⁶ Comma modificato dall'articolo 5, comma 01, del D.L. Legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2008, n. 125.

8.1.19 IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

(Art. 25-duodecies)

Art. 12 comma commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da sei a sedici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a € 15.493,00. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Art. 22 commi 12, 12-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato) – viene riportato il testo integrale dell'articolo

1. In ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.

2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve trasmettere in via telematica, previa verifica, presso il centro per l'impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata, allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa:

- a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;
- b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero, sottoscritta mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata;
- c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;
- d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro;
- d-bis) asseverazione di cui all'articolo 24-bis, comma 2, sottoscritta mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata;

d-ter) indicazione del domicilio digitale inserito in uno degli indici nazionali istituiti dagli articoli 6-bis e 6-quater del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2-bis. La previa verifica di cui al comma 2 si intende esperita con esito negativo se il centro per l'impiego non comunica la disponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale entro otto giorni dalla richiesta del datore di lavoro interessato all'assunzione di lavoratori stranieri residenti all'estero.

2-ter. È irricevibile la richiesta presentata ai sensi del comma 2 dal datore di lavoro che, nel triennio antecedente la presentazione, avendo presentato una precedente richiesta di nulla osta al lavoro, all'esito della relativa procedura non abbia sottoscritto il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis.

La disposizione di cui al primo periodo non si applica se il datore di lavoro prova che la mancata sottoscrizione è dovuta a causa a lui non imputabile. È altresì irricevibile la richiesta presentata dal datore di lavoro nei cui confronti, al momento della presentazione della stessa, risulti emesso decreto che dispone il giudizio per i reati di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis del codice penale o emessa sentenza di condanna, anche non definitiva, per i predetti reati.

3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.

4. COMMA ABROGATO.

5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, acquisite le informazioni dalla questura competente, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.

5.01. Il nulla osta è rilasciato in ogni caso qualora, nel termine indicato al comma 5, non sono state acquisite dalla questura le informazioni relative agli elementi ostativi di cui al presente articolo.

5.1. Le istanze di nulla osta sono esaminate nei limiti numerici stabiliti con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4. Le istanze eccedenti tali limiti possono essere esaminate nell'ambito delle quote che si rendono successivamente disponibili tra quelle stabilite con il medesimo decreto.

5-bis. Il nulla osta al lavoro è rifiutato se il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:

- a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
- b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;
- c) reato previsto dal comma 12.

5-ter. Il nulla osta al lavoro è, altresì, rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis, sottoscritto con le modalità di cui al comma 6, non sia trasmesso allo sportello unico per l'immigrazione nel termine di cui al medesimo comma, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore o comunque non imputabili al lavoratore. La revoca del nulla osta è comunicata al Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti telematici.

5-quater. Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui al presente articolo, anche a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 4, conseguono la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonché la revoca del permesso di soggiorno.

5-quinquies. Il datore di lavoro è tenuto a confermare la richiesta di nulla osta al lavoro allo sportello unico per l'immigrazione entro sette giorni dalla comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore. In assenza di conferma entro il suddetto termine, la richiesta si intende rifiutata e il nulla osta, ove già rilasciato, è revocato. In caso di conferma, l'ufficio consolare presso il Paese di residenza o di origine dello straniero rilascia il visto di ingresso. Le comunicazioni tra l'ufficio consolare e lo sportello unico per l'immigrazione avvengono esclusivamente tramite il portale informatico per la gestione delle domande di visto di ingresso in Italia.

6. Entro otto giorni ((dalla data di ingresso)) del lavoratore straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro e il lavoratore straniero sottoscrivono, mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis. Il lavoratore può altresì firmare il contratto in forma autografa. L'apposizione della firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata del datore di lavoro sulla copia informatica del contratto firmato in forma autografa dal lavoratore costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine alla sottoscrizione autografa del lavoratore. Tale documento, nel termine di cui al primo periodo, è trasmesso in via telematica a cura del datore di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione per gli adempimenti concernenti la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno.

6-bis. Nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno il nulla osta consente lo svolgimento dell'attività lavorativa nel territorio nazionale.

7. COMMA ABROGATO.

8. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore.

9. Le questure forniscono all'INPS e all'INAIL, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano altresì il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un "Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari", da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, all'ufficio finanziario competente che provvede all'attribuzione del codice fiscale.

10. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4.

11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può rendere dichiarazione di immediata disponibilità al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e beneficiare degli effetti ad essa correlati per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore.

Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b). Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini del rilascio, da parte del lavoratore, della dichiarazione di immediata disponibilità con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.

11-bis. COMMA ABROGATO.

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

12-ter. Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente.

12-quater. COMMA ABROGATO.

12-quinquies. COMMA ABROGATO.

12-sexies. COMMA ABROGATO.

13. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne

indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attività di lavoro in Italia.

15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalità di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario può inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.

16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione.

8.1.20 REATI IN MATERIA DI DISCRIMINAZIONE RAZZIALE

(Art. 25-terdecies)⁸⁷

Art. 604-bis c.p. (Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa)⁸⁸

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

⁸⁷ Articolo aggiunto dall'articolo 5, comma 2, della Legge 20 novembre 2017, n. 167

⁸⁸ Articolo inserito dall'art. 2, comma 1, lett. i) d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21, in vigore dal 6.4.2018.

8.1.21 REATI DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI

(Art. 25 quaterdecies)⁸⁹

Art. 1 Legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Frode in competizioni sportive)

1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.

2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000.

Art. 4 Legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa)

1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. È punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.

2. Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero.

3. Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.

4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di

⁸⁹ Articolo inserito dall'articolo 5, comma 1, della Legge 3 maggio 2019, n. 39, in vigore dal 17.5.2019.

accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero.

4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione⁹⁰.

4-quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale⁹¹.

⁹⁰ Comma modificato dall'articolo 27, comma 1, lett. b), del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26.

⁹¹ Comma aggiunto dall'articolo 27, comma 1, lett. c), del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26.

8.1.22 REATI TRIBUTARI

(Art. 25-quinquiesdecies)⁹²

Art. 2 commi c. 1, e c. 2-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi⁹³.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni⁹⁴.

Art. 3 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici)

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente⁹⁵:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Art. 4 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (Dichiarazione infedele) *

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente⁹⁶:

⁹² Articolo inserito dall'articolo 39, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, in vigore dal 25.12.2019, e successivamente modificato dal d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, in vigore dal 20.07.2020.

⁹³ Comma modificato dall'articolo 39, comma 1, lett. a), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, in vigore dal 25.12.2019, che ha disposto la pena della reclusione da quattro a otto anni in luogo della pena della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

⁹⁴ Comma aggiunto dall'articolo 39, comma 1, lett. b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, in vigore dal 25.12.2019.

⁹⁵ Comma modificato dall'articolo 39, comma 1, lett. c), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, in vigore dal 25.12.2019, che ha disposto la pena della reclusione da quattro a otto anni in luogo della pena della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

⁹⁶ Comma modificato dall'articolo 39, comma 1, lett. d), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, in vigore dal 25.12.2019, che ha disposto la pena della reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi in luogo della pena della reclusione da uno a tre anni.

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila⁹⁷;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro due milioni⁹⁸.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)⁹⁹.

* Fattispecie rilevante ex d.lgs. 231/2001 quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.

Art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (Omessa dichiarazione) *

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila¹⁰⁰.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila¹⁰¹.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

* Fattispecie rilevante ex d.lgs. 231/2001 quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.

Art. 8 commi. 1, e c. 2-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti¹⁰².

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

⁹⁷ L'art. 39, comma 1, lett. e), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, in vigore dal 25.12.2019, ha sostituito la parola "centocinquantamila" con la parola "centomila".

⁹⁸ L'art. 39, comma 1, lett. f), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, in vigore dal 25.12.2019, ha sostituito la parola "tre" con la parola "due".

⁹⁹ L'art. 39, comma 1, lett. g), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, in vigore dal 25.12.2019, ha sostituito la parola "singolarmente" con la parola "complessivamente".

¹⁰⁰ Comma sostituito dall'articolo 39, comma 1, lett. h), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, in vigore dal 25.12.2019, che ha disposto la pena della reclusione da due a cinque anni in luogo della pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

¹⁰¹ Comma sostituito dall'articolo 39, comma 1, lett. i), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, in vigore dal 25.12.2019, che ha disposto la pena della reclusione da due a cinque anni in luogo della pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

¹⁰² Comma sostituito dall'articolo 39, comma 1, lettera l), del D.L. del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, in vigore dal 25.12.2019, che ha disposto la pena della reclusione da quattro a otto anni in luogo della pena della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni¹⁰³.

Art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (Occultamento o distruzione di documenti contabili)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari¹⁰⁴.

Art. 10-quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (Indebita compensazione) *

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

2-bis. La punibilità dell'agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito.

* Fattispecie rilevante ex d.lgs. 231/2001 quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.

Art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte)

1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

¹⁰³ Comma aggiunto dall'articolo 39, comma 1, lett. m), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, in vigore dal 25.12.2019.

¹⁰⁴ Comma modificato dall'articolo 39, comma 1, lett. n), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, in vigore dal 25.12.2019, che ha disposto la pena della reclusione da tre a sette anni in luogo della pena della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

8.1.23 CONTRABBANDO

(Art. 25 sexiesdecies)

Art. 27 D.Lgs. n.141 del 26 settembre 2024 - Diritti doganali e diritti di confine

Sono diritti doganali tutti quei diritti che l'Agenzia è tenuta a riscuotere in forza di vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea o da disposizioni di legge.

Fra i diritti doganali di cui al comma 1 costituiscono diritti di confine, oltre ai dazi all'importazione e all'esportazione previsti dalla normativa unionale, i prelievi e le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione, i diritti di monopolio, le accise, l'imposta sul valore aggiunto e ogni altra imposta di consumo, dovuta all'atto dell'importazione, a favore dello Stato.

L'imposta sul valore aggiunto non costituisce diritto di confine nei casi di:

- a) immissione in libera pratica di merci senza assolvimento dell'imposta sul valore aggiunto per successiva immissione in consumo in altro Stato membro dell'Unione europea;
- b) immissione in libera pratica di merci senza assolvimento dell'imposta sul valore aggiunto e vincolo a un regime di deposito diverso dal deposito doganale.

Art. 78 D.Lgs. n.141 del 26 settembre 2024 - Contrabbando per omessa dichiarazione

1. È punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti, chiunque, omettendo di presentare la dichiarazione doganale:

- a) introduce, fa circolare nel territorio doganale ovvero sottrae alla vigilanza doganale, in qualunque modo e a qualunque titolo, merci non unionali;
- b) fa uscire a qualunque titolo dal territorio doganale merci unionali.

2. La sanzione di cui al comma 1 si applica a colui che detiene merci non unionali, quando ricorrono le circostanze previste nell'articolo 19, comma 2.

Art. 79 D.Lgs. n.141 del 26 settembre 2024 - Contrabbando per dichiarazione infedele

1. Chiunque dichiara qualità, quantità, origine e valore delle merci, nonché ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti in modo non corrispondente all'accertato è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione.

Art. 80 D.Lgs. n.141 del 26 settembre 2024 - Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine

1. È punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti il comandante di aeromobili o il capitano di navi che:

- a) sbarca, imbarca o trasborda, nel territorio dello Stato, merce non unionale omettendo di presentarla al più vicino ufficio dell'Agenzia;
- b) al momento della partenza non ha a bordo merci non unionali o in esportazione con restituzione di diritti, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto, la dichiarazione sommaria e gli altri documenti doganali;
- c) trasporta merci non unionali nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, della dichiarazione sommaria e degli altri documenti doganali quando sono prescritti.

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica altresì al:

- a) capitano della nave che, in violazione del divieto di cui all'articolo 60, trasportando merci non unionali, rasenta le sponde nazionali o getta l'ancora, sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio dello Stato in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse;
- b) comandante dell'aeromobile che, trasportando merci non unionali, atterra fuori di un aeroporto doganale e omette di denunciare l'atterraggio, entro il giorno lavorativo successivo, alle autorità indicate all'articolo 65. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.

Art. 81 D.Lgs. n.141 del 26 settembre 2024 - Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti

Chiunque attribuisce, in tutto o in parte, a merci non unionali, importate in franchigia o con riduzione dei diritti stessi, una destinazione o un uso diverso da quello per il quale è stata concessa la franchigia o la riduzione è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.

Art. 82 D.Lgs. n.141 del 26 settembre 2024 - Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti

Chiunque usa mezzi fraudolenti, allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci che si esportano, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dell'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere.

Art. 83 D.Lgs. n.141 del 26 settembre 2024 - Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento

Chiunque, nelle operazioni di esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare o di perfezionamento, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti di confine che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.

Art. 84 D.Lgs. n.141 del 26 settembre 2024 - Contrabbando di tabacchi lavorati

Chiunque introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a 15 chilogrammi convenzionali, come definiti dall'articolo 39-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

I fatti previsti dal comma 1, quando hanno a oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 85, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, non inferiore in ogni caso a euro 5.000.

Se i quantitativi di tabacchi lavorati di contrabbando risultano:

- a) non superiori a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 500;
- b) superiori a 200 e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 1.000.

Art. 85 D.Lgs. n.141 del 26 settembre 2024 - Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati

Se i fatti previsti dall'articolo 84 sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.

Nelle ipotesi previste dall'articolo 84, si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:

- a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, l'autore fa uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;
- b) nel commettere il reato o immediatamente dopo, l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
- c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
- d) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee a ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;
- e) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi a oggetto il delitto di contrabbando.

Art. 86 D.Lgs. n.141 del 26 settembre 2024 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 84 ovvero dall'articolo 40-bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione

e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies di cui al citato testo unico, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

La pena è aumentata, se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dall'articolo 85, comma 2, lettere d) o e), ovvero dall'articolo 40-ter, comma 2, lettere d) o e), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies del medesimo testo unico, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene previste dall'articolo 84 e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'autore che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per l'individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Art. 88 D.Lgs. n.141 del 26 settembre 2024 - Circostanze aggravanti del contrabbando

Per i delitti previsti negli articoli da 78 a 83, è punito con la multa aumentata fino alla metà chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.

Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:

- a) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, l'autore è sorpreso a mano armata;
- b) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, tre o più persone autrici di contrabbando sono sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
- c) quando il fatto è connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
- d) quando l'autore è un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;
- e) quando l'ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, è superiore a 100.000 euro.

3. Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, è maggiore di euro 50.000 e non superiore a euro 100.000."

Art. 94 D.Lgs. n.141 del 26 settembre 2024 - Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca

Nei casi di contrabbando, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto. Quando non è possibile procedere alla confisca delle cose di cui al primo periodo, è ordinata la confisca di somme di denaro, beni e altre utilità per un valore equivalente, di cui il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona.

Sono in ogni caso soggetti a confisca i mezzi di trasporto, a chiunque appartenenti, che risultino adattati allo stivaggio fraudolento di merci ovvero contengano accorgimenti idonei a maggiorarne la capacità di carico o l'autonomia, in difformità delle caratteristiche costruttive omologate, o che siano impiegati in violazione alle norme concernenti la circolazione o la navigazione e la sicurezza in mare.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale, se si tratta di mezzo di trasporto appartenente a persona estranea al reato, qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego, anche occasionale, e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.

Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta a norma del libro VI, titolo II, del codice di procedura penale.

Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dall'articolo 88, comma 2, si applica l'articolo 240-bis del codice penale."

8.1.24 DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

(Art. 25-septiesdecies)

Art. 518-bis c.p. (Furto di beni culturali)

Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

Art. 518-ter c.p. (Appropriazione indebita di beni culturali)

Chiunque per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia a qualsiasi titolo il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario la pena è aumentata.

Art. 518-quater c.p. (Ricettazione di beni culturali)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Art. 518-octies c.p. (Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali)

Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.

Art. 518-novies c.p. (Violazione in materia di alienazione di beni culturali)

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000: 1) chiunque senza la prescritta autorizzazione aliena o immette sul mercato beni culturali; 2) chiunque essendovi tenuto non presenta nel termine di trenta giorni la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali; 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

Art. 518-decies c.p. (Importazione illecita di beni culturali)

Chiunque fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater 518-quinquies 518-sexies e 518-septies importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.

Art. 518-undecies c.p. (Uscita o esportazioni illecite di beni culturali)

Chiunque trasferisce all'estero beni culturali cose di interesse artistico storico archeologico etnoantropologico bibliografico documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della

normativa sui beni culturali senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.

La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale alla scadenza del termine beni culturali cose di interesse artistico storico archeologico etnoantropologico bibliografico documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione ai sensi di legge la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

Art. 518-duodecies c.p. (Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illeciti di beni culturali o paesaggistici)

Chiunque distrugge disperde deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.

Chiunque fuori dei casi di cui al primo comma deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Art. 518-quaterdecies c.p. (Contraffazione di opere d'arte)

È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:

1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;

2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;

3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;

4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.

È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

8.1.25 RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHIEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

(Art. 25-duodevidecies)

Art. 518-sexies c.p. (Riciclaggio di beni culturali)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.

La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Art. 518-terdecies c.p. (Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici)

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.

Reato	Sanzione Pecuniaria (1)				Sanzione Interdittiva (2)					Pubblicazione Sentenza (4)	Confisca (5)
	Quote		Importo		Interdizione dall'esercizio dell'attività (3)	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto a contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi		
Peculato (art. 314, comma c. 1, c.p.) – quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea	100	200	€ 25.823,00	€ 309.874,00							
Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis, c.p.) - quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea	100	200	€ 25.823,00	€ 309.874,00							x
Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) – quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea	100	200	€ 25.823,00	€ 309.874,00							x
Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea - art. 316 bis c.p.	100	600	€ 25.823,00	€ 929.622,00			x	x	x	x	x
Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione europea - art. 316 ter c.p.	100	600	€ 25.823,00	€ 929.622,00			x	x	x	x	x
Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione europea - art. 640 c. 2 n. 1 c.p.	100	600	€ 25.823,00	€ 929.622,00			x	x	x	x	x

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche da parte dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione europea - art. 640 bis c.p.	100	600	€ 25.823,00	€ 929.622,00			x	x	x	x	x
Frode informatica in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione europea - art. 640 ter c.p.	100	600	€ 25.823,00	€ 929.622,00			x	x	x	x	x
Frode in danno del Fondo europeo agricolo - art. 2 L. 898/1986	100	600	€ 25.823,00	€ 929.622,00			x	x	x	x	x
Turbata liceità degli incanti – art. 353 c.p.	100	600	€ 25.823,00	€ 922.622,00			x	x	x	x	x
Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente – art. 353-bis c.p.	100	600	€ 25.823,00	€ 922.622,00			x	x	x	x	x
Concussione - art. 317 c.p.	300	800	€ 77.469,00	€ 1.239.496,00	x	x	x	x	x	x	x
Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p.	100	200	€ 25.823,00	€ 309.874,00							x
Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio - art. 319 c.p.	200	600	€ 51.646,00	€ 929.622,00	x	x	x	x	x	x	x
Circostanze aggravanti - art. 319 bis c.p.	300	800	€ 77.469,00	€ 1.239.496,00	x	x	x	x	x	x	x
Corruzione in atti giudiziari - art. 319 ter, comma 1, c.p.	200	600	€ 51.646,00	€ 929.622,00	x	x	x	x	x	x	x
Corruzione in atti giudiziari - art. 319 ter, comma 2, c.p.	300	800	€ 77.469,00	€ 1.239.496,00	x	x	x	x	x	x	x
Induzione indebita a dare o promettere utilità - art. 319 quater c.p.	300	800	€ 77.469,00	€ 1.239.496,00	x	x	x	x	x	x	x
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - art. 320 c.p.	100	800	€ 25.823,00	€ 1.239.496,00	x	x	x	x	x	x	x

Pene per il corruttore - art. 321 c.p. (in riferimento all'art. 318 c.c.)	200	600	€ 51.646,00	€ 929.622,00								X
Pene per il corruttore - art. 321 c.p. (in riferimento agli artt. 319 e 319-ter c.p.)	200	600	€ 51.600,00	€ 929.400,00	X	X	X	X	X	X	X	X
Istigazione alla corruzione - art. 322, commi 1 e 3, c.p.	100	200	€ 25.823,00	€ 309.874,00								X
Istigazione alla corruzione - art. 322, commi 2 e 4, c.p.	200	600	€ 51.646,00	€ 929.622,00	X	X	X	X	X	X	X	X
Pene per il corruttore - art. 321 c.p. (in relazione agli artt. 317, 319-bis, 319-ter c. 2 c.p.)	300	800	€ 77.469,00	€ 1.239.496,00	X	X	X	X	X	X	X	X
Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri - art. 322-bis c.p.	300	800	€ 77.469,00	€ 1.239.496,00								X
Traffico di influenze illecite - art. 346-bis c.p.	100	200	€ 25.823,00	€ 309.874,00								X
Frode nelle pubbliche forniture in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione europea - art. 356 c.p.	100	600	€ 25.823,00	€ 929.622,00			X	X	X	X	X	X
Documenti informatici - art. 491 bis c.p.	100	400	€ 25.823,00	€ 619.748,00			X	X	X	X	X	X
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico - art. 615 ter c.p.	200	700	€ 51.646,00	€ 1.084.559	X	X			X	X	X	X

Detenzione, diffusione, installazione abusiva di codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici - art. 615 quater c.p.	100	400	€ 25.823,00	€ 619.748,00		x			x	x	x
Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche - art. 617 quater c.p.	200	700	€ 51.646,00	€ 1.084.559,00	x	x			x	x	x
Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche - art. 617 quinquies c.p.	200	700	€ 51.646,00	€ 1.084.559,00	x	x			x	x	x
Estorsione mediante reati informatici – art. 629 c.p.	300	800	€ 77.469,00	€ 1.239.496,00	x	x	x	x	x	x	x
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici - art. 635 bis c.p.	200	700	€ 51.646,00	€ 1.084.559,00	x	x			x	x	x
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità - art. 635 ter c.p.	200	700	€ 51.646,00	€ 1.084.559,00	x	x			x	x	x
Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico – art. 635 quater.1	100	400	€ 25.823,00	€ 619.748,00		x			x	x	x

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici - art. 635 quater c.p.	100	500	€ 25.800,00	€ 774.500,00	x	x			x	x	x
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità - art. 635 quinquies c.p.	200	700	€ 51.646,00	€ 1.084.559,00	x	x			x	x	x
Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica - art. 640 quinquies c.p.	100	400	€ 25.823,00	€ 619.748,00			x	x	x	x	x
Delitti di cui all'art. 1, comma 11, D.L. n. 105/2019 (Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (Delitti di cui all'art. 1, comma 11, D.L. n. 105/2019))	100	400	€ 25.823,00	€ 619.748,00			x	x	x	x	x
Associazione per delinquere - art. 416, comma 6, c.p.	400	1000	€ 103.292,00	€ 1.549.370,00	x	x	x	x	x	x	x
Associazione per delinquere - art. 416, escluso comma 6, c.p.	300	800	€ 77.469,00	€ 1.239.496,00	x	x	x	x	x	x	x
Associazioni di tipo mafioso anche straniera - art. 416 bis c.p.	400	1000	€ 103.292,00	€ 1.549.370,00	x	x	x	x	x	x	x
Scambio elettorale politico-mafioso - art. 416 ter c.p.	400	1000	€ 103.292,00	€ 1.549.370,00	x	x	x	x	x	x	x
Sequestro di persona a scopo di estorsione - art. 630 c.p.	400	1000	€ 103.292,00	€ 1.549.370,00	x	x	x	x	x	x	x
Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope - art. 74 DPR 309/90	400	1000	€ 103.292,00	€ 1.549.370,00	x	x	x	x	x	x	x

Delitti di cui all'art. 407, co. 2, lett. a), numero 5) c.p.p.	300	800	€ 77.469,00	€ 1.239.496,0 0	x	x	x	x	x	x	x
Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (art. 416 bis.1 c.p.)	400	1000	€ 103.292,00	€ 1.549.370,0 0	x	x	x	x	x	x	x
Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate - art. 453 c.p.	300	800	€ 77.469,00	€ 1.239.496,0 0	x	x	x	x	x	x	x
Alterazione di monete - art. 454 c.p.	100	500	€ 25.823,00	€ 774.685,00	x	x	x	x	x	x	x
Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate - art. 455 c.p. (riferito ad art. 453 c.p.)	200	533	€ 51.646,00	€ 826.330,37	x	x	x	x	x	x	x
Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede - art. 457 c.p. (riferito ad art. 454 c.p.)	100	333	€ 25.823,00	€ 515.940,21							x
Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati - art. 459 c.p.	100	333	€ 25.823,00	€ 515.940,21	x	x	x	x	x	x	x
Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo - art. 460 c.p.	100	500	€ 25.823,00	€ 774.685,00	x	x	x	x	x	x	x

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata - art. 461 c.p.	100	500	€ 25.823,00	€ 774.685,00	x	x	x	x	x	x	x
Uso di valori di bollo contraffatti o alterati - art. 464, comma 2, c.p.	100	200	€ 25.823,00	€ 309.874,00							x
Uso di valori di bollo contraffatti o alterati - art. 464, comma 1, c.p.	100	300	€ 25.823,00	€ 464.811,00							x
Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni - art. 473 c.p.	100	500	€ 25.823,00	€ 774.685,00	x	x	x	x	x	x	x
Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi - art. 474 c.p.	100	500	€ 25.823,00	€ 774.685,00	x	x	x	x	x	x	x
Turbata libertà dell'industria o del commercio - art. 513 c.p.	100	500	€ 25.823,00	€ 774.685,00							x
Illecita concorrenza con minaccia o violenza - art. 513-bis c.p.	100	800	€ 25.823,00	€ 1.239.496,00	x	x	x	x	x	x	x
Frodi contro le industrie nazionali - art. 514 c.p.	100	800	€ 25.823,00	€ 1.239.496,00	x	x	x	x	x	x	x
Frode nell'esercizio del commercio - art. 515 c.p.	100	500	€ 25.823,00	€ 774.685,00							x
Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine - art. 516 c.p.	100	500	€ 25.823,00	€ 774.685,00							x
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci - art. 517 c.p.	100	500	€ 25.823,00	€ 774.685,00							x
Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale - art. 517-ter c.p.	100	500	€ 25.823,00	€ 774.685,00							x

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari - art. 517-quater c.p.	100	500	€ 25.823,00	€ 774.685,00								X
False comunicazioni sociali - art. 2621 c.c.	200	400	€ 51.646,00	€ 619.748,00								X
Fatti di lieve entità - art. 2621-bis c.c.	100	200	€ 25.823,00	€ 309.874,00								X
False comunicazioni sociali delle società quotate - art. 2622 c.c.	400	600	€ 103.292,00	€ 929.622,00								X
												X
Impedito controllo - art. 2625, co 2, c.c. e art. 29 d.lgs 39/2010	200	360	€ 51.646,00	€ 557.773,20								X
Indebita restituzione di conferimenti - art. 2626 c.c.	200	360	€ 51.646,00	€ 557.773,20								X
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve - art. 2627 c.c.	200	260	€ 51.646,00	€402.836,20								X
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante - art. 2628 c.c.	200	360	€ 51.646,00	€ 557.773,20								X
Operazioni in pregiudizio dei creditori - art. 2629 c.c.	300	660	€ 77.469,00	€ 1.022.584,20								X
Omessa comunicazione del conflitto d'interessi - art. 2629-bis c.c.	400	1000	€ 103.292,00	€ 1.549.370,00								X
Formazione fittizia del capitale - art. 2632 c.c.	200	360	€ 51.646,00	€ 557.773,20								X
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori - art. 2633 c.c.	300	660	€ 77.469,00	€ 1.022.584,20								X
Corruzione tra privati - art. 2635, comma 3, c.c.	400	600	€ 103.291,00	€ 929.622,00	X	X	X	X	X	X	X	X

Istigazione alla corruzione tra privati - art. 2635-bis, comma 1, c.c.	200	400	€ 51.645,50	€ 619.748,00	x	x	x	x	x	x	x
Illecita influenza sull'assemblea - art. 2636 c.c.	300	660	€ 77.469,00	€ 1.022.584,20							x
False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023)	300	660	€ 77.469,00	€ 1.022.584,20							x
Aggiotaggio - art. 2637 c.c.	400	1000	€ 103.292,00	€ 1.549.370,00							x
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza - art. 2638, commi 1 e 2, c.c.	400	800	€ 103.292,00	€ 1.239.496,00							x
Associazioni sovversive - art. 270 c.p. - se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni	200	700	€ 51.646,00	€ 1.084.559,00	x	x	x	x	x	x	x
Associazioni sovversive - art. 270 c.p.- se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo	400	1000	€ 103.292,00	€ 1.549.370,00	x	x	x	x	x	x	x
Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico - art. 270-bis c.p. - se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni	200	700	€ 51.646,00	€ 1.084.559,00	x	x	x	x	x	x	x
Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico - art. 270-bis c.p. se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo	400	1000	€ 103.292,00	€ 1.549.370,00	x	x	x	x	x	x	x
Assistenza agli associati - art. 270-ter c.p. se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni	200	700	€ 51.646,00	€ 1.084.559,00	x	x	x	x	x	x	x

Assistenza agli associati - art. 270-ter c.p. - se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo	400	1000	€ 103.292,00	€ 1.549.370,00	x	x	x	x	x	x	x
Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale - art. 270-quater c.p. se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni	200	700	€ 51.646,00	€ 1.084.559,00	x	x	x	x	x	x	x
Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale - art. 270-quater c.p. se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo	400	1000	€ 103.292,00	€ 1.549.370,00	x	x	x	x	x	x	x
Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270 quater.1 c.p.) - se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni	200	700	€ 51.646,00	€ 1.084.559,00	x	x	x	x	x	x	x
Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270 quater.1 c.p.) - se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo	400	1000	€ 103.292,00	€ 1.549.370,00	x	x	x	x	x	x	x
Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale - art. 270-quinquies c.p. se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo	200	700	€ 51.646,00	€ 1.084.559,00	x	x	x	x	x	x	x
Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale - art. 270-quinquies c.p. - se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo	400	1000	€ 103.292,00	€ 1.549.370,00	x	x	x	x	x	x	x
Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo – art. 270-quinquies.1 c.p. se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni	200	700	€ 103.292,00	€ 1.549.370,00	x	x	x	x	x	x	x

Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo – art. 270-quinquies.1 c.p. se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l’ergastolo	400	1000	€ 103.292,00	€ 1.549.370,00	X	X	X	X	X	X	X
Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro – art. 270-quinquies.2 c.p. se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni	200	700	€ 51.646,00	€ 1.084.559,00	X	X	X	X	X	X	X
Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.) - se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l’ergastolo	400	1000	€ 103.292,00	€ 1.549.370,00	x	x	x	x	x	x	x
Condotte con finalità di terrorismo - art. 270-sexies c.p. se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni	200	700	€ 51.646,00	€ 1.084.559,00	x	X	x	x	x	x	x
Condotte con finalità di terrorismo - art. 270-sexies c.p. - se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l’ergastolo	400	1000	€ 103.292,00	€ 1.549.370,00	x	X	x	x	x	x	x
Attentato per finalità terroristiche o di eversione - art. 280 c.p. se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni	200	700	€ 51.646,00	€ 1.084.559,00	x	X	x	x	x	x	x
Attentato per finalità terroristiche o di eversione - art. 280 c.p. se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l’ergastolo	400	1000	€ 103.292,00	€ 1.549.370,00	x	X	x	x	x	x	x
Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi - art. 280-bis c.p. se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni	200	700	€ 51.646,00	€ 1.084.559,00	x	X	x	x	x	x	x
Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi - art. 280-bis c.p. se il delitto è punito con la	400	1000	€ 103.292,00	€ 1.549.370,00	x	X	x	x	x	x	x

pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo											
Atti di terrorismo nucleare – art. 280-ter c.p. se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo	400	1000	€ 103.292,00	€ 1.549.370,00	X	X	X	X	X	X	X
Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione - art. 289-bis c.p. se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni	200	700	€ 51.646,00	€ 1.084.559,00	x	X	x	x	x	x	x
Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione - art. 289-bis c.p. e il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo	400	1000	€ 103.292,00	€ 1.549.370,00	x	X	x	x	x	x	x
Sequestro di persona a scopo di coazione – art. 289-ter c.p. e il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo	400	1000	€ 103.292,00	€ 1.549.370,00	X	X	X	X	X	X	X
Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo - art. 302 c.p. se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni	200	700	€ 51.646,00	€ 1.084.559,00	x	X	x	x	x	x	x
Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo - art. 302 c.p.	400	1000	€ 103.292,00	€ 1.549.370,00	x	x	x	x	x	x	x
Cospirazione politica mediante accordo – art. 304 c.p. se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni	200	700	€ 51.646,00	€ 1.084.559,00	x	x	x	x	x	x	x
Cospirazione politica mediante accordo – art. 304 c.p.- se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo	400	1000	€ 103.292,00	€ 1.549.370,00	x	x	x	x	x	x	x

Cospirazione politica mediante associazione – art. 305 c.p. se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni	200	700	€ 51.646,00	€ 1.084.559,0 0	x	x	x	x	x	x	x
Cospirazione politica mediante associazione – art. 305 c.p. se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo	400	1000	€ 103.292,00	€ 1.549.370,0 0	x	x	x	x	x	x	x
Banda armata: formazione e partecipazione – art. 306 c.p. se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni	200	700	€ 51.646,00	€ 1.084.559,0 0	x	x	x	x	x	x	x
Banda armata: formazione e partecipazione – art. 306 c.p. se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo	400	1000	€ 103.292,00	€ 1.549.370,0 0	x	x	x	x	x	x	x
Assistenza ai partecipi di cospirazione o banda armata – art. 307 c.p. se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni	200	700	€ 51.646,00	€ 1.084.559,0 0	x	x	x	x	x	x	x
Assistenza ai partecipi di cospirazione o banda armata – art. 307 c.p. - se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo	400	1000	€ 103.292,00	€ 1.549.370,0 0	x	x	x	x	x	x	x
Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo; Danneggiamento delle installazioni a terra - artt. 1-2 L. 342/1976 se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo	400	1000	€ 103.292,00	€ 1.549.370,0 0	x	x	x	x	x	x	x
Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo; Danneggiamento delle installazioni a terra - artt. 1-2 L. 342/1976- se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni	200	700	€ 51.646,00	€ 1.084.559,0 0	x	x	x	x	x	x	x

Sanzioni (reati contro la sicurezza marittima) – art. 3 L. 422/1989- se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni	200	700	€ 51.646,00	€ 1.084.559,0 0	x	x	x	x	x	x	x
Sanzioni (reati contro la sicurezza marittima) – art. 3 L. 422/1989	400	1000	€ 103.292,00	€ 1.549.370,0 0	x	x	x	x	x	x	x
Art. 2 Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo. New York 9 dicembre 1999 se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni	200	700	€ 51.646,00	€ 1.084.559,0 0	x	x	x	x	x	x	x
Art. 2 Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo. New York 9 dicembre 1999 Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica - art. 1 decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15	400	1000	€ 103.292,00	€ 1.549.370,0 0	x	x	x	x	x	x	x
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili - art. 583-bis c.p.	300	700	€ 77.469,00	€ 1.084.559,0 0	x	X	x	x	x	x	x
Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù - art. 600 c.p.	400	1000	€ 103.292,00	€ 1.549.370,0 0	x	x	x	x	x	x	x
Prostituzione minorile – 600-bis c.1 c.p.	300	800	€ 77.469,00	€ 1.239.496,0 0	x	x	x	x	x	x	x
Prostituzione minorile - art. 600-bis c.2 c. p.	200	700	€ 51.646,00	€ 1.084.559,0 0						x	x

Pornografia minorile – 600-ter c. 1-2 c.p.	300	800	€ 77.469,00	€ 1.239.496,0 0	x	x	x	x	x	x	x
Pornografia minorile - art. 600-ter c.3-4 c.p.	200	700	€ 51.646,00	€ 1.084.559,0 0						x	x
Detenzione di materiale pornografico - art. 600 quater c.p.	200	700	€ 51.646,00	€ 1.084.559,0 0							x
Pornografia virtuale - art. 600 quater.1 c.p.	300	800	€ 77.469,00	€ 1.239.496,0 0	x	x	x	x	x	x	x
Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile - art. 600-quinquies c.p.	300	800	€ 77.469,00	€ 1.239.496,0 0	x	x	x	x	x	x	x
Tratta di persone - art. 601 c.p.	400	1000	€ 103.292,00	€ 1.549.370,0 0	x	x	x	x	x	x	x
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – art. 603-bis c.p.	400	1000	€ 103.292,00	€ 1.549.370,0 0	x	x	x	x	x	x	x
Acquisto e alienazione di schiavi - art. 602 c.p.	400	1000	€ 103.292,00	€ 1.549.370,0 0	x	x	x	x	x	x	x
Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa – art- 604-bis c.p.	200	800	€ 51.646,00	€ 1.239.496,0 0	x	x	x	x	x	x	x
Adescamento di minorenni - art. 609-undecies c.p.	200	700	€ 51.646,00	€ 1.084.559,0 0							x
Abuso di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate - art. 184 TUF	400	1000	€ 103.292,00	€ 1.549.370,0 0							x
Manipolazione del mercato - art. 185 TUF	400	1000	€ 103.292,00	€ 1.549.370,0 0							x

Omicidio colposo - art. 589 c.p.	1000	1000	€ 258.230,00	€ 1.549.370,0 0	x	x	x	x	x	x	x
Omicidio colposo - art. 589 c.p.	250	500	€ 64.557,50	€ 774.500,00	x	x	x	x	x	x	x
Lesioni personali colpose - art. 590 c. 3 c.p.	100	250	€ 25.823,00	€ 387.342,50	x	x	x	x	x	x	x
Ricettazione - art. 648 c.p.	200	800	€ 51.646,00	€ 1.239.496,0 0	x	x	x	x	x	x	x
Ricettazione - art. 648 c.p. - nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.	400	1000	€ 103.292,00	€ 1.549.370,0 0	x	x	x	x	x	x	x
Riciclaggio - art. 648-bis c.p.	200	800	€ 51.646,00	€ 1.239.496,0 0	x	x	x	x	x	x	x
Riciclaggio - art. 648-bis c.p. - nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote	400	1000	€ 103.292,00	€ 1.549.370,0 0	x	x	x	x	x	x	x
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita - art. 648-ter c.p.	200	800	€ 51.646,00	€ 1.239.496,0 0	x	x	x	x	x	x	x
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita - art. 648-ter c.p. - nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote	400	1000	€ 103.292,00	€ 1.549.370,0 0	x	x	x	x	x	x	x
Autoriciclaggio - art. 648-ter.1 c.p.	200	800	€ 51.646,00	€ 1.239.496,0 0	x	x	x	x	x	x	x

Autoriciclaggio - art. 648-ter.1 c.p. - nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote	400	1000	€ 103.292,00	€ 1.549.370,0 0	x	x	x	x	x	x	x
Associazione per delinquere - art. 416 c.p.	400	1000	€ 103.292,00	€ 1.549.370,0 0	x	x	x	x	x	x	x
Associazione di tipo mafioso - art. 416-bis c.p.	400	1000	€ 103.292,00	€ 1.549.370,0 0	x	x	x	x	x	x	x
Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri - art. 291 quater DPR 43/73	400	1000	€ 103.292,00	€ 1.549.370,0 0	x	x	x	x	x	x	x
Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope - art. 74 DPR 309/90	400	1000	€ 103.292,00	€ 1.549.370,0 0	x	x	x	x	x	x	x
Disposizioni contro le immigrazioni clandestine - art. 12 commi 3, 3bis, 3ter e 5 d.lgs. 286/1998 "Traffico di migranti"	200	1000	€ 51.646,00	€ 1.549.370,0 0	x	x	x	x	x	x	x
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria - art. 377-bis c.p.	100	500	€ 25.823,00	€ 774.685,00							x
Favoreggiamento personale - art. 378 c.p.	100	500	€ 25.823,00	€ 774.685,00							x
Divulgazione tramite reti telematiche di un'opera dell'ingegno protetta - art. 171 Legge n. 633/1941	100	500	€ 25.823,00	€ 774.685,00	x	x	x	x	x	x	x

Duplicazione, a fini di lucro, di programmi informatici o importazione, distribuzione, vendita, detenzione per fini commerciali di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE - art. 171-bis Legge n. 633/1941	100	500	€ 25.823,00	€ 774.685,00	x	x	x	x	x	x	x
Duplicazione, riproduzione, trasmissione - per uso non personale a scopo di lucro - di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio - art. 171-ter Legge n. 633/1941	100	500	€ 25.823,00	€ 774.685,00	x	x	x	x	x	x	x
Mancata comunicazione alla SIAE dei dati identificativi dei supporti non soggetti al contrassegno da parte dei produttori o importatori degli stessi - art. 171-septies Legge n. 633/1941	100	500	€ 25.823,00	€ 774.685,00	x	x	x	x	x	x	x
Produzione, importazione, vendita, installazione e utilizzo per uso pubblico e privato, a fini fraudolenti, di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato - art. 171-octies Legge n. 633/1941	100	500	€ 25.823,00	€ 774.685,00	x	x	x	x	x	x	x
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria - art. 377-bis c.p.	100	500	€ 25.823,00	€ 774.685,00							x

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette - art. 727-bis c.p.	100	250	€ 25.823,00	€ 387.342,50								x
Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto - art. 733-bis c.p.	150	250	€ 38.734,50	€ 387.342,50								x
Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose - art. 137, c.2 Dlgs 152/06	200	300	€ 51.646,00	€ 464.811,00	x	x	x	x	x	x	x	x
Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità da prescrizioni - art. 137, c.3 Dlgs 152/06	150	250	€ 38.734,50	€ 387.342,50								x
Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite - art. 137, c.5 primo periodo Dlgs 152/06	150	250	€ 38.734,50	€ 387.342,50								x
Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite - art. 137, c.5 secondo periodo Dlgs 152/06	200	300	€ 51.646,00	€ 464.811,00	x	x	x	x	x	x	x	x
Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee - art. 137, c.11 Dlgs 152/06	200	300	€ 51.646,00	€ 464.811,00	x	x	x	x	X	x	x	x
Scarico da navi o aeromobili di sostanze vietate - art. 137, c.13 Dlgs 152/06	150	250	€ 38.734,50	€ 387.342,50								x
Attività di gestione di rifiuti non autorizzata - art. 256, c.1 lett. a) Dlgs 152/06	100	250	€ 25.823,00	€ 387.342,50								x
Attività di gestione di rifiuti non autorizzata - art. 256, c.1 lett. b) Dlgs 152/06	150	250	€ 38.734,50	€ 387.342,50								x

Discarica non autorizzata - art. 256, c.3 primo periodo Dlgs 152/06	150	250	€ 38.734,50	€ 387.342,50								X
Discarica non autorizzata - art. 256, c.3 Secondo periodo Dlgs 152/06	200	300	€ 51.646,00	€ 464.811,00	X	X	X	X	X	X	X	X
Inosservanza delle prescrizioni e carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o Comunicazioni art. 256, c.4 Dlgs 152/06	100	150	€ 25.823,00	232.405,5								X
Miscelazione di rifiuti - art. 256, c.5 Dlgs 152/06	150	250	€ 38.734,50	€ 387.342,50								X
Deposito temporaneo rifiuti sanitari pericolosi - art. 256, c.6 Dlgs 152/06	100	250	€ 25.823,00	€ 387.342,50								X
Bonifica dei siti - art. 257, c.1 Dlgs 152/06	100	250	€ 25.823,00	€ 387.342,50								X
Bonifica dei siti da sostanze pericolose - art. 257, c.2 Dlgs 152/06	150	250	€ 38.734,50	€ 387.342,50								X
Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari - art. 258, c.4 Dlgs 152/06	150	250	€ 38.734,50	€ 387.342,50								X
Traffico illecito di rifiuti - art. 259, c.1 Dlgs 152/06	150	250	€ 38.734,50	€ 387.342,50								X
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti - art. 260, c.1 Dlgs 152/06452-quaterdeciesc c.1 c.p.	300	500	€ 77.469,00	€ 774.685,00	X	X	X	X	X	X	X	X
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività - art. 452-quaterdeciesc c.2 c.p.260, c.2 Dlgs 152/06	400	800	€ 103.292,00	€ 1.239.496,00	X	X	X	X	X	X	X	X

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti – art. 260 bis c. 6, 7, 8 Dlgs. 152/06	150	300	€ 38.734,50	€ 464.811,00								x
Superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria - art. 279, c.5 Dlgs 152/06	100	250	€ 25.823,00	€ 387.342,50								x
Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette- art. 1, c.1, - art. 2, commi 1 e 2, c.6 - art. 6, c.4 L. 150/92	100	250	€ 25.823,00	€ 387.342,50								x
Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette - art. 1, c.2 L. 150/92	150	250	€ 38.734,50	€ 387.342,50								x
Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette- - art. 2, commi 1 e 2 L. 150/92	100	250	€ 25.823,00	€ 387.342,50								x
Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette- - art. 6, c.4 L. 150/92	100	250	€ 25.823,00	€ 387.342,50								x
Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di	100	500	€ 25.823,00	€ 774.685,00								x

specie protette - art. 3bis, c.1 L. 150/92											
Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive - art. 3, c.6 L. 549/93	150	250	€ 38.734,50	€ 387.342,50							X
Inquinamento doloso provocato da navi - art. 8, c.2 Dlgs 202/07	200	300	€ 51.646,00	€ 464.811,00	X	X	X	X	X	X	X
Inquinamento doloso provocato da navi - art. 8, c.1 Dlgs 202/07	150	250	€ 38.734,50	€ 387.342,50	X	X	X	X	X	X	X
Inquinamento colposo provocato da navi - art. 9, c.1 Dlgs 202/07	100	250	€ 25.823,00	€ 387.342,50	X	X	X	X	X	X	X
Inquinamento colposo provocato da navi - art. 9, c.2 Dlgs 202/07	150	250	€ 38.734,50	€ 387.342,50	X	X	X	X	X	X	X
Inquinamento ambientale - art. 452 bis c.p.	250	600	€ 64.557,50	€ 929.622,00	X	X	X	X	X	X	X
Disastro Ambientale - art. 452 quater c.p. (Tit. VI -bis)	400	800	€ 103.292,00	€ 1.239.496,00	X	X	X	X	X	X	X
Delitti colposi contro l'ambiente - art. 452 quinquies c.p. (Tit. VI -bis)	200	500	€ 51.646,00	€ 774.685,00							
Circostanze aggravanti - art. 452 octies c.p. (Tit. VI -bis)	300	1000	€ 77.469,00	€ 1.549.370,00	X	X	X	X	X	X	X
Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività - art. 452 sexies c.p. (Tit. VI -bis)	250	600	€ 64.557,50	€ 929.622,00							X
Impiego di lavoratori irregolari - art. 22, c. 12, 12 bis Dlgs 25 luglio 1998, n. 286, T.U. testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero	100	200	€ 25.823,00	€ 309.874,00							X

Impiego di lavoratori irregolari - art. 12, c. 3, 3bis, 3ter Dlgs 25 luglio 1998, n. 286, T.U. testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero	400	1000	€ 103.292,00	€ 1.549.370,00	x	x	x	x	x	x	x
Impiego di lavoratori irregolari - art. 12, c. 5 Dlgs 25 luglio 1998, n. 286, T.U. testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero	100	200	€ 25.823,00	€ 309.874,00	x	x	x	x	x	x	x
Frode in competizioni sportive ed Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa – artt. 1 e 4 L. 401/1989 (delitti)	100	500	€ 25.823,00	€ 774.685,00	x	x	x	x	x	x	x
Frode in competizioni sportive ed Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa – artt. 1 e 4 L. 401/1989 (contravvenzioni)	100	260	€ 25.823,00	€ 402.836,20							
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti – art. 2 c. 1 d.lgs. 74/2000	100	500	€ 25.823,00	€ 774.685,00			x	x	x	x	x

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti – art. 2 c. 2-bis d.lgs. 74/2000	100	400	€ 25.823,00	€ 619.748,00			X	X	X	X	X
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici – art. 3 d.lgs. 74/2000	100	500	€ 25.823,00	€ 774.685,00			X	X	X	X	X
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti – art. 8 c. 1 d.lgs. 74/2000	100	500	€ 25.823,00	€ 774.685,00			X	X	X	X	X
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti – art. 8 c. 2-bis d.lgs. 74/2000	100	400	€ 25.823,00	€ 619.748,00			X	X	X	X	X
Occultamento o distruzione di documenti contabili – art. 10 d.lgs. 74/2000	100	400	€ 25.823,00	€ 619.748,00			X	X	X	X	X

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte – art. 11 d.lgs. 74/2000	100	400	€ 25.823,00	€ 619.748,00			X	X	X	X	X
Dichiarazione infedele – art. 4 d.lgs. 74/2000 - quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro	100	300	€ 25.823,00	€ 464.811,00			X	X	X	X	X
Omessa dichiarazione – art. 5 d.lgs. 74/2000 - quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro	100	400	€ 25.823,00	€ 619.748,00			X	X	X	X	X
Indebita compensazione – art. 10- quater d.lgs. 74/2000 - quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro	100	400	€ 25.823,00	€ 619.748,00			X	X	X	X	X

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti- art.493-ter c.p.	300	800	€ 77.469,00	€ 1.239.496,00	x	x	x	x	x	x	x
Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti- art. 493-quater c.p.	100	500	€ 25.823,00	€ 774.685,00	x	x	x	x	x	x	x
Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale – art. 640-ter c.p.	100	500	€ 25.823,00	€ 774.685,00	x	x	x	x	x	x	x
Trasferimento fraudolento di valori - art. 512-bis c.p.	250	600	€ 64.557,50	€ 929.622,00	x	x	x	x	x	x	x
Altre fattispecie- in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti- se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni	100	500	€ 25.823,00	€ 774.685,00	x	x	x	x	x	x	x

Altre fattispecie- in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti- se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione	300	800	€ 77.469,00	€ 1.239.496,00	x	x	x	x	x	x	x
Appropriazione indebita di beni culturali – art. 518-ter c.p.	200	500	€ 51.646,00	€ 774.685,00	x	x	x	x	x	x	x
Ricettazione di beni e culturali – art. 518-quater c.p.	400	900	€ 103.292,00	€ 1.394.433,00	x	x	x	x	x	x	x
Furto di beni culturali – art. 518-bis c.p.	400	900	€ 103.292,00	€ 1.394.433,00	x	x	x	x	x	x	x
Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali – art. 518-octies c.p.	400	900	€ 103.292,00	€ 1.394.433,00	x	x	x	x	x	x	x

Violazione in materia di alienazione in beni culturali – art. 518-novies c.p.	100	400	€ 25.823,00	€ 619.748,00	x	x	x	x	x	x	x
Importazione illecita di beni culturali – art. 518-decies c.p.	200	500	€ 51.646,00	€ 774.685,00	x	x	x	x	x	x	x
Uscita o esportazione illecita di beni culturali – art. 518-undecies c.p.	200	500	€ 51.646,00	€ 774.685,00	x	x	x	x	x	x	x
Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici – art. 518-duodecies c.p.	300	700	€ 77.469,00	€ 1.084.461,00	x	x	x	x	x	x	x
Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici – art. 518-terdecies c.p.	500	1000	€ 129.115,00	€ 1.549.370,00							x

Contraffazione di opere d'arte – art. 518-quaterdecies c.p.	300	700	€ 77.469,00	€ 1.084.461,00	x	x	x	x	x	x	x
Riciclaggio di beni culturali – art. 518-sexies c.p.	500	1000	€ 129.115,00	€ 1.549.370,00							x
Reati in materia di contrabbando previsti dal D.Lgs. 141/2024	100	200	€ 25.823,00	€ 309.874,00			x	x	x		x
Reati in materia di contrabbando previsti dal D.Lgs. 141/2024 - se le imposte o i diritti di confine dovuti superano centomila euro	100	400	€ 25.823,00	€ € 619.748,00	x	x	x	x	x		x

Note:										
<p>1. Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria, in ragione di un numero di quote compreso fra 100 e 1000 e di un importo pro quota compreso fra 258 e 1549 euro, in modo da consentire l'efficacia della sanzione. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria, il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente, nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e prevenire la commissione di ulteriori illeciti.</p> <p>Ai sensi dell'art. 12, comma 1 del Decreto, la sanzione è ridotta della metà, la quota è pari a 100 euro circa e l'importo irrogato non può comunque essere superiore a 100 mila euro circa se:</p> <p>a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha tratto vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;</p> <p>b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.</p> <p>La sanzione è ridotta da un terzo alla metà.</p>										
<p>2. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorra almeno una delle seguenti condizioni:</p> <p>a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale o da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;</p> <p>b) in caso di reiterazione degli illeciti.</p> <p>Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi di cui all'art. 12, comma 1 del Decreto.</p> <p>Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche congiuntamente.</p> <p>Le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:</p> <p>a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;</p> <p>b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;</p> <p>c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.</p>										
<p>p3. L'interdizione dall'esercizio dell'attività comporta la revoca o la sospensione delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività. Tale sanzione può essere applicata solo quando l'irrogazione delle altre risulti inadeguata.</p> <p>Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, all'interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività, ovvero se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati 231.</p>										
<p>4. La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva. La sentenza è pubblicata una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale. La pubblicazione della sentenza è eseguita, a cura della cancelleria del giudice, a spese dell'ente.</p>										
<p>5. Nei confronti dell'ente è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Quando non è possibile eseguire la confisca del prezzo o del profitto, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità equivalente al prezzo o al profitto.</p> <p>Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, all'interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività, ovvero se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati 231.</p>										

9 APPENDICE 2

9.1 ELENCO SOGGETTI SENSIBILI AI FINI DEL MODELLO 231

Codice Anagrafica Sistema "Cedacri"	Descrizione
63	Dipendente Forze dell'Ordine / Forze Armate (fino al grado di sottoufficiale)
72	Dipendente Forze dell'Ordine / Forze Armate (di grado elevato)
34	Giornalista
32	Notaio / Avvocato
78	Magistrato
77	Politico (Parlamentare/Sindaco/Consigliere, ecc)
82	Incaricato di pubblico servizio (1)
81	Pubblico Ufficiale (giudiziario, sanitario, ecc) (2)

(1) Per **incaricato di pubblico servizio** si intende chi pur non essendo propriamente un pubblico ufficiale con le funzioni proprie di tale status (certificative, autorizzative, deliberative), svolge comunque un servizio di pubblica utilità presso organismi pubblici in genere. Il codice penale, art. 358, definisce così un incaricato di pubblico servizio:

«Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale».

(2) Art. 357 c.p. (**Nozione del pubblico ufficiale**)

«Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giurisdizionale o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autorizzativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo di poteri autorizzativi e certificativi».